SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 134° — Numero 265

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 11 novembre 1993** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 20 ottobre 1993

Scioglimento della società cooperativa «La Moderna», in Lungro, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Considerato che dalle risultanze dell'ispezione straordinaria eseguita dall'ufficio provinciale del lavoro di Cosenza nei confronti della società cooperativa edilizia a r.l. «La Moderna», con sede in Lungro (Cosenza), si rileva che la medesima si trova nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Preso atto che l'ente, per oltre un biennio, non ha compiuto atti di gestione e non ha provveduto al deposito dei bilanci d'esercizio;

Ravvisata la necessità di procedere alla nomina di un commissario liquidatore per l'accertamento e la definizione delle pendenze patrimoniali;

Vista la relazione del direttore generale della cooperazione;

Decreta:

Art. 1

La società cooperativa «La Moderna», con sede in Lungro (Cosenza), costituita per rogito notaio Gabriele Martino, in data 23 ottobre 1976, repertorio n. 14622, registro società n. 550, tribunale di Castrovillari, è sciolta ai sensi degli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992.

Art. 2

Il dott. Nicoletti Franco, nato a Cosenza il 10 gennaio 1937 e residente in Cosenza, via Piave, 34, è nominato commissario liquidatore della predetta cooperativa.

Roma, 20 ottobre 1993

Il Ministro GIUGNI

93A6243

DECRETO 27 ottobre 1993

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa a responsabilità limitata «Oleificio sociale S. Oronzo», in Turi, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la sentenza in data 10 maggio 1993 con la quale il tribunale di Bari ha dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa a responsabilità limitata «Oleificio sociale S. Oronzo», con sede in Turi (Bari);

Ritenuta la necessità, a seguito dell'accertamento di cui sopra, di sottoporre la cooperativa in questione alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa a responsabilità limitata «Oleificio sociale S. Oronzo», con sede in Turi (Bari), costituita per rogito notaio dott. Domenico Nicchi, in data 25 febbraio 1963, repertorio n. 95, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Suriano Michele, via De Cristoforis, 11, Bari, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 ottobre 1993

Il Ministro GIUGNI

93A6261

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 26 ottobre 1993

Proroga del termine di presentazione dei certificati di conto consuntivo 1992 per i comuni che optano per la certificazione informatizzata.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il precedente decreto ministeriale del 23 luglio 1993, pubblicato nel supplemento ordinario n. 78 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 21 agosto 1993, contenente le modalità relative alle certificazioni concernenti il conto consuntivo 1992 delle amministrazioni provinciali, comunali e delle comunità montane;

Visto il punto 1) dell'art. 5 del predetto decreto ministeriale nel quale è stabilito che i comuni che optano per la certificazione informatizzata devono predisporre e stampare il certificato utilizzando una procedura software espressamente autorizzata da questo Ministero,

Considerata la necessità da parte di questo Ministero di predisporre apposito tracciato record per consentire il caricamento dei dati del floppy disk nella banca dati della Direzione centrale per la finanza locale e per i servizi finanziari;

Decreta:

Art. 1.

Il termine di presentazione dei certificati di conto consuntivo 1992 per i comuni che optano per la certificazione informatizzata è prorogato al 31 dicembre 1993.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 ottobre 1993

Il Ministro: MANCINO

93A6285

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 3 agosto 1993.

Approvazione del decimo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Lucca.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto il regio decreto 26 aprile 1908, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 184 del 7 agosto 1908, con il quale è stato approvato l'elenco principale delle acque pubbliche della provincia di Lucca;

Visto il regio decreto 30 settembre 1920, n. 8978, registrato alla Corte dei conti il 26 ottobre 1920, registro n. 23, foglio n. 9036, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 158 del 6 luglio 1921, con il quale è stato approvato il primo elenco suppletivo delle acque pubbliche della sunnominata provincia;

Visto il regio decreto 28 maggio 1934, n. 4865, registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 1934, registro n. 9, foglio n. 66, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 agosto 1934, n. 181, con il quale è stato approvato il secondo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia in questione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1967, n. 60, registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 1967, registro n. 17, foglio n. 338, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 249 del 5 ottobre 1967, con il quale è stato approvato il terzo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di che trattasi;

Visto il decreto ministeriale 15 aprile 1992, n. TC/867, registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 1992, registro n. 7, foglio n. 385, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 25 luglio 1992, con il quale viene approvato il quarto elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia in esame;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 32, registrato alla Corte dei conti il 15 novembre 1990, registro n. 10, foglio n. 104, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 7 del 9 gennaio 1991, con il quale è stato approvato il quinto e il sesto elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Lucca;

Visto il decreto ministeriale 15 giugno 1991, n. 1925/90, registrato alla Corte dei conti il 29 agosto 1991, registro n. 15, foglio n. 17, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 249 del 23 ottobre 1991, con il quale è stato approvato il settimo e l'ottavo elenco suppletivo delle acque pubbliche di Lucca;

Visto il decreto ministeriale 23 aprile 1991, n. 530, registrato alla Corte dei conti il 22 maggio 1991, registro n. 9, foglio n. 246, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 luglio 1991, con il quale è stato approvato il nono elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Lucca;

Visto il decreto ministeriale del 23 novembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 22 dicembre 1990, con il quale è stata disposta la pubblicazione dello schema del decimo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia stessa;

Visti gli atti di istruttoria, esperita a norma di legge dai quali risulta che non sono state prodotte opposizioni;

Considerato che le manifestazioni idriche iscritte nel citato schema di decimo elenco suppletivo presentano indubbi caratteri di natura pubblica, data la loro attitudine ad usi di pubblico generale interesse;

Sentita la regione Toscana, come da parere espresso con deliberazione del consiglio regionale n. 274 del 9 giugno 1992;

Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici espresso con il voto n. 557 del 25 marzo 1993;

Visto l'art. 1 del testo unico 11 dicembre 1993, n. 1775, sulle acque e sugli impianti elettrici e gli articoli 1 e 2 del regolamento approvato con regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Decreta:

È approvato il decimo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Lucca, giusta l'unito esemplare.

L'ingegnere del provveditorato alle opere pubbliche per la Toscana designato per la provincia di Lucca, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, 3 agosto 1993

Il Ministro: MERLONI

DECIMO ELENCO SUPPLETIVO DELLE ACQUE PUBBLICHE DELLA PROVINCIA DI LUCCA

N. d'ord	Denominazione (da valle verso monte)	Foce o sbocco	Comuni toccati od attraversati	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua	*Annotazioni*
1	2	3	4	5	6
1	Supermercati S.A.L. S.p.a., via Diaz - due pozzi	Località Arancio	Lucca	La quantità che viene portata in superficie	
2	Comune di Massarosa - due pozzi	Località Campo sportivo	Massarosa	Id.	
3	S.r.l. Lavil - un pozzo	Frazione Sorbano del Giudice, località Battistini	Lucca	Id.	
4	S.p.a. Del Debbio - un pozzo	Frazione Castagnari, località Paterni	Lucca	Id.	
5	Santarelli Girolamo - un pozzo	Frazione Querceta, località Meccheri	Seravezza	Id.	
6	S.A.R. S.r.l. di Baroni Carlo - un pozzo	Via della Formica	Lucca	Id.	
7	Bacci Silvano - due pozzi	Via Romana Strettoia	Pietrasanta	Id.	
8	Pagni Graziano - un pozzo	Frazione S. Piero, località Fioranelli	Montecarlo	Id.	
9	Comune di Montecarlo - un pozzo	Località Paduletta	Montecarlo	Id.	
10	Pastifici riuniti Buralli - un pozzo	Frazione Badia Pozzeveri, località Paduletta	Altopascio	Id.	
11	Marchi Giovanni - un pozzo	Località Corte Marchi	Capannori	Id.	
12	Astragomma S.r.l. - un pozzo	Località Pontetetto	Lucca	Id.	
13	Gifas Electric S.r.l. - un pozzo	Località Marcaccio Pian del Quercione	Massarosa	Id.	
14	Manifattura tabacchi di Lucca - un pozzo	Località Mugnano	Lucca	Id.	
15	Salindo S.r.l. - un pozzo	Via Montramito	Viareggio	Id.	
16	Landucci Luciano - un pozzo	Località Ripa	Seravezza	Id.	
17	Bottaini Renzo - un pozzo	Località Colmata	Montecarlo	Id.	
18	Bottaini Renzo - un pozzo	Località Bozzo all'Arena	Altopascio	Id.	
19	Papini Francesco - un pozzo	Via delle Molina	Montecarlo	Id.	
20	Henraux S.p.a. - un pozzo	Frazione di Querceta, via Deposito, località Stabilimento	Seravezza	Id.	
21	F.lli Testi vivai Lucca - un pozzo	Viale Carlo del Prete	Lucca	Id.	
22	Ital-Inox di Ferretti Sergio & C. - un pozzo	Via Mecchi Querceta	Seravezza	Id.	
23	Comune di Porcari - un pozzo	Località Padule, via Boccaione	Porcari	Id.	

N. d'ord.	Denominazione (da valle verso monte)	Foce o sbocco	Comuni toccati od attraversati	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua	*Annotazioni*
1	2	3	4	5	6
24	Comune di Ponte Buggianese (Pistoia) - un pozzo	Frazione Spianate in comune di Altopascio	Altopascio	La quantità che viene portata in superficie	
25	S.I.P. - Società italiana esercizio telecomunicazioni - tre pozzi	Località S. Angelo in Campo	Lucca	Id.	
26	Italver S.r.l. - un pozzo . .	Zona industriale Badia Cantignano	Capannori	Id.	
27	Tintoria F.ll. Vigo - un pozzo	Via Leccio	Porcari	Id.	
28	Manifattura Lucca (filati) - due pozzi	Località Toringo	Capannori	Id.	
29	Cassa di risparmio di Lucca - quattro pozzi	Località Guamo	Capannori	Id.	
30	Raugi Gina Altopascio - un pozzo	Località Gelsa o Biagino Spianate	Altopascio	Id.	
31	Italvetro S.p.a., Anchiano - due pozzi	Località Anchiano	Borgo a Mozzano	Id.	
32	Salcim S.p.a., Guamo - un pozzo	Località Guamo	Capannori	Id.	
33	F.lli Testi vivai Lucca - un pozzo	Via Cavalletti	Lucca	Id.	
34	Banca del Monte Lucca - un pozzo	Frazione Ponte a Moriano	Lucca	Id.	
35	Angeli Aurelio - un pozzo	Località Bottano	Massarosa	Id.	
36	Quadrifogli Scavi S.n.c. - un pozzo	Località Pian di Mommio	Massarosa	Id.	
37	Comune di Capannori - un pozzo	Località Nuovo Centro	Capannori	Id.	
38	Azimut S.p.a. - due pozzi	Località Darsena	Viareggio	Id.	
39	Scardigli Carla - un pozzo	Località Gragnano	Capannori	Id.	
40	Bellandi e Bendinelli - un pozzo	Località Cerbaia, via Sibolla	Altopascio	Id.	
41	Pellegrini Iole ved. Marchi - un pozzo	Località La Madonnina	Capannori	Id.	
42	Paiotti S.p.a. - un pozzo	Via Aurelia Sud	Pietrasanta	Id.	
43	Cassa di risparmio di Lucca, sede di Forte dei Marmi - un pozzo	Via IV Novembre	Forte dei Marmi	Id.	
44	Vitali & C. - un pozzo	Località Le Lame S. Donato	Lucca	Id.	

N. d'ord.	Denominazione (da valle verso monte)	Foce o sbocco	Comuni toccati od attraversati	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua	Annotazioni
1	2	3	4	5	6
45	Comune di Capannori - un pozzo	Località Coselli isola bassa Lammari	Capannori	La quantità che viene portata in superficie	
46	Cirio-Bertolli-De Rica S.p.a. - un pozzo	Località Sorbano del Giudice	Lucca	Id.	

N.B. — Nella colonna 2 l'indicazione fiume, torrente, botro, vallone, ecc., non si riferisce alla natura dei corsi d'acqua, sebbene alla qualifica con la quale sono conosciuti nelle località.

Visto, *il Ministro dei lavori pubblici*
MERLONI

93A6244

MINISTERO DELL'AMBIENTE

ORDINANZA 9 novembre 1993

Divieto di attività venatoria nelle aree contigue al Parco nazionale d'Abruzzo.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la comunicazione del 24 novembre 1992, prot. n. 1790 R. del presidente dell'Ente autonomo Parco nazionale d'Abruzzo con la quale l'amministrazione provinciale di Frosinone viene sollecitata a dare attuazione agli accordi inerenti l'assetto venatorio della zona di protezione esterna del Parco ricadente in detta provincia, attualmente priva di strumenti di gestione venatoria atti a garantire l'incolumità delle specie di particolare interesse ivi dimoranti;

Vista la nota in data 17 settembre 1993 del direttore del Parco nazionale d'Abruzzo, con la quale sono state trasmesse le note informative sugli abusi venatori occorsi nei settori laziale (provincia di Frosinone) e molisano (provincia di Isernia) contigui al Parco nazionale d'Abruzzo;

Considerato l'eccezionale valore naturalistico e scientifico dell'orso bruno marsicano componente principale di un ecosistema esclusivo del Parco nazionale d'Abruzzo e delle aree appenniniche ad esso adiacenti;

Vista la particolare protezione che per tale specie è prevista dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, nonché dalla convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa, adottata a Berna il 19 settembre 1979 e ratificata e resa esecutiva con legge 5 agosto 1981, n. 503;

Accertato che numerosi esemplari della specie in parola frequentano le zone contigue al Parco nazionale d'Abruzzo ricadenti nelle province di Isernia, Frosinone e L'Aquila;

Verificata in tali zone la presenza solo parziale di strumenti di gestione venatoria atti a garantire la responsabilizzazione dei cacciatori rispetto alle valenze ambientali nonché alla tutela delle stesse;

Ritenuto che tale situazione configura uno stato di grave pericolo di danno ambientale e di minaccia per la sopravvivenza della specie medesima, nonché per la tutela di altre di eccezionale interesse quali il Camoscio d'Abruzzo (Rupicapra ornata) e il Lupo appenninico (Canis Lupus italicus) pure ampiamente rappresentate nel territorio contiguo al Parco nazionale d'Abruzzo;

Rilevato che l'esercizio venatorio nel comprensorio suddetto, non ancora regolamentato così come previsto dall'art. 32 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, anche in considerazione delle caratteristiche morfologiche della zona, rende assai difficoltosa l'attività di prevenzione e repressione dei fenomeni di bracconaggio;

Ritenuto che l'unico strumento idoneo a prevenire l'insorgenza di fenomeni pregiudizievoli per la sopravvivenza dell'Orso bruno marsicano ed a favorire una più efficace attività di controllo da parte delle autorità competenti appare attualmente quello di sospendere ogni attività venatoria nel comprensorio almeno fino al 31 gennaio 1994;

Visto quanto previsto dalla legge 8 luglio 1986, n. 349, nonché dall'articolo 8 della legge 3 marzo 1987, n. 59;

Ordina:

È vietata ogni tipo di attività venatoria, dalla data di pubblicazione della presente ordinanza al 31 gennaio 1994, nelle aree indicate in cartografia, nelle quali l'attività venatoria non sia regolamentata in forma di zone a gestione sociale o di aziende faunistico-venatorie.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 novembre 1993

Il Ministro dell'ambiente
SPINI

Il Ministro per il coordinamento delle politiche agricole alimentari e forestali
DIANA

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 4 giugno 1993

Determinazione dell'indennità di abbattimento di bovini e bufalini infetti da turbecolosi e da brucellosi, di ovini e caprini infetti da brucellosi e di bovini infetti da leucosi bovina enzootica.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

E

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Vista la legge 9 giugno 1964, n 615, e successive modifiche sulla bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi;

Visto che l'art 6 della legge 28 maggio 1981, n 296, stabilisce che il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro ed il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, modifica a gennaio di ogni anno con decreto l'indennita per l'abbattimento dei bovini e caprini infetti di brucellosi.

Vista la legge 2 giugno 1988, n 218, concernente misure per la lotta contro alcune malattie epizootiche degli animali.

Visto il decreto interministeriale 21 settembre 1985 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n 227 del 26 settembre 1985), concernente il piano nazionale per il controllo ed il risanamento degli allevamenti bovini dalla leucosi bovina enzootica:

Visto il decreto interministeriale 14 giugno 1968 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 237 del 17 settembre 1968) e successive modifiche, concernente norme per la corresponsione della indennità di abbattimento dei bovini infetti,

Visti i criteri e le modalità stabiliti dal decreto interministeriale 30 luglio 1986 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 228 del 1° ottobre 1986) per la determinazione delle misure delle indennità di abbattimento dei bovini, bufalini, ovini e caprini.

Visto il decreto interministeriale 28 aprile 1992, concernente l'applicazione dell'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, per l'anno 1991 per la determinazione della misura delle indennità di abbattimento degli animali della specie bovina e bufalina.

Visto il decreto interministeriale 30 novembre 1992, concernente l'applicazione dell'art 6 della legge 28 maggio 1981, n 296, per l'anno 1991 per i soli animali della specie ovina e caprina:

Visto il decreto interministeriale 16 febbraio 1993, che conferma per l'anno 1992 le misure delle indennità per l'abbattimento degli animali infetti di tubercolosi, brucellosi e leucosi enzootica dei bovini e della brucellosi degli ovini e stabilisce a decorrere dal 1° gennaio 1992 in L. 90.000 la misura dell'indennità di abbattimento per gli animali della specie caprina.

Considerato che le spese relative alla corresponsione delle indennità di cui trattasi gravano sugli stanziamenti previsti dal Fondo sanitario nazionale;

Ritenuto che occorre procedere alla determinazione per l'anno 1993 della misura delle indennità di abbattimento dei bovini e bufalini infetti di tubercolosi e brucellosi e dei bovini infetti di leucosi bovina enzootica e degli ovini e caprini infetti di brucellosi;

Visto il parere espresso dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste con la nota n. 21176 del 23 marzo 1993;

Sentito il parere della commissione prevista dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, espresso nella seduta del 22 marzo 1993,

Decreta.

Art. 1.

1. La misura massima dell'indennità di abbattimento prevista dall'art 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere ai proprietari dei bovini e bufalini abbattuti perché affetti da tubercolosi, da brucellosi e da leucosi enzootica dei bovini, è stabilita a decorrere dal 1° gennaio 1993 in L. 517.000 a capo per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 1993

2. La misura massima dell'indennità di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n 296, da corrispondere per bovini e bufalini quando le carni ed i visceri debbono essere interamente distrutti, è stabilita a decorrere dal 1° gennaio 1993 in L. 949 000 a capo per gli animali abbattuti e distrutti nel corso dell'anno 1993

3. La misura di cui ai commi 1 e 2 è aumentata del 50% per capo, negli allevamenti bovini e bufalini che non superano i dieci capi.

4. Nella allegata tabella sono fissate le indennità per categoria, età e sesso dei capi della specie bovina e bufalina infetti e abbattuti o abbattuti e distrutti.

Art. 2.

1. L'indennità di abbattimento prevista dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, e successive modificazioni, da corrispondere ai proprietari degli ovini abbattuti perché affetti da brucellosi, è stabilita a decorrere dal 1° gennaio 1993 in L. 89.000 a capo per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 1993.

2. L'indennità di abbattimento prevista dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, e successive modificazioni, da corrispondere ai proprietari di caprini abbattuti perché affetti da brucellosi, è stabilita a decorrere dal 1° gennaio 1993 in L 99 000 a capo per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 1993.

Art. 3.

1. Le maggiorazioni dell'indennità di abbattimento previste dall'art. 5 della legge 2 giugno 1988, n. 218, si applicano anche ai casi di reinfezione negli allevamenti ufficialmente indenni a condizione che venga accertato il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di profilassi della tubercolosi, brucellosi e leucosi.

Art. 4.

1. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, dopo la registrazione della Corte dei conti; esso entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione.

Roma, 4 giugno 1993

Il Ministro della sanità
GARAVAGLIA

p. *Il Ministro del tesoro*
MALVESTIO

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
DIANA

AVVERTENZA:

Provvedimento non più soggetto al controllo preventivo da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 14 settembre 1993, n. 359.

TABELLA INDENNITÀ PER CATEGORIA, ETÀ E SESSO, DI CAPI DELLA SPECIE BOVINA E BUFALINA INFETTI E ABBATTUTI O DISTRUTTI.

CATEGORIA	Indennità spettanti nella misura massima di L. 517.000		Indennità spettante nella misura massima di L. 949.000 nei casi in cui le carni e i visceri degli animali debbano essere interamente distrutti	
	Iscritti al libro genealogico	Non iscritti al libro genealogico	Iscritti al libro genealogico	Non iscritti al libro genealogico
Vitello:				
maschio e femmina	173.000	136.000	318.000	259.000
Vitellone:				
maschio	—	157.000		259.000
femmina	342.000	273.000	632.000	517.000
Manzo:				
maschio	—	176.000	—	259.000
femmina	474.000	372.000	868.000	713.000
Bue	—	136.000	—	259.000
Vacca:				
di età non superiore a 8 anni	517.000	431.000	949.000	779.000
di età superiore a 8 anni	430.000	353.000	793.000	648.000
Toro	193.000	157.000	318.000	259.000

Per i bufalini valgono i limiti di età stabiliti nella classificazione nazionale dei bovini da macello previsti nella circolare ACIS n. 11 dell'11 febbraio 1953.

Nel caso di proprietà non superiore a 10 capi bovini o bufalini, le indennità sopra indicate sono aumentate del 50%.

93A6242

MINISTERO PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 29 ottobre 1993.

Norme tecniche per la produzione di materiale di propagazione vegetale certificato degli agrumi.

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto ministeriale 23 ottobre 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 271 del 19 novembre 1987, con il quale si è previsto che la produzione, ai fini della commercializzazione sul mercato nazionale ed estero del materiale di moltiplicazione delle specie arbustive ed arboree da frutto nonché delle specie erbacee a moltiplicazione agamica, possa essere sottoposta a certificazione volontaria per l'acquisizione di un attestato di rispondenza genetica e di idoneità sanitaria;

Visto il regolamento istitutivo del Servizio di certificazione volontaria del materiale di propagazione vegetale (decreto ministeriale 2 luglio 1991, n. 289, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 209 del 6 settembre 1991);

Visti in particolare gli articoli 2 e 3 del sopra citato regolamento ministeriale;

Ritenuta l'opportunità di emanare le norme tecniche per la produzione di materiale di propagazione vegetale certificato degli agrumi e dei relativi portinnesti;

Ai termini degli articoli 2 e 3 del regolamento ministeriale 2 luglio 1991, n. 289;

Decreta:

Art. 1.

1. Le norme contenute nel presente decreto si applicano al genere Citrus, Poncirus, Fortunella, altri generi delle Auranzioidee e loro ibridi.

2. Ai fini del presente decreto, il decreto ministeriale 2 luglio 1991, n. 289, recante il regolamento istitutivo del Servizio di certificazione volontaria del materiale di propagazione vegetale, è di seguito denominato «decreto ministeriale».

Art. 2.

1. Il centro di conservazione per la premoltiplicazione di cui all'art. 2, comma 1, lettera *a)*, del decreto ministeriale è situato presso l'Istituto sperimentale per l'agrumicoltura di Acireale, che ne assume la responsabilità della gestione ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto ministeriale medesimo.

2. Le strutture del centro di cui al comma 1 ed i mezzi necessari alla conservazione del materiale di prebase devono rispondere ai requisiti dell'allegato 1 del presente decreto.

3. I controlli sanitari ed i controlli di corrispondenza genetica del materiale vegetale in conservazione per la premoltiplicazione, di cui all'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale, sono effettuati dall'Istituto sperimentale per l'agrumicoltura di Acireale secondo le procedure di cui all'allegato 2*A* e 3*A* del presente decreto.

4. L'Istituto sperimentale per l'agrumicoltura di Acireale può avvalersi, per i controlli di cui al comma precedente, della collaborazione di altri enti e/o organismi riconosciuti idonei, mediante la stipula di apposite convenzioni tra i soggetti interessati.

Art. 3.

1. L'Istituto sperimentale per l'agrumicoltura ha la responsabilità del centro di premoltiplicazione di cui all'art. 2, comma 1, lettera *b)*, del decreto ministeriale che potrà essere attivato anche presso altre strutture pubbliche, riconosciute idonee dal Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali, sentito il parere del comitato tecnico-scientifico.

2. La gestione del centro di premoltiplicazione, di cui all'art. 3 del decreto ministeriale, può essere affidata ad un organismo interprofessionale, sentito il parere del comitato tecnico-scientifico, mediante apposita convenzione da stipulare tra il Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali ed i soggetti interessati.

3. Le strutture del centro di premoltiplicazione ed i mezzi necessari alla conservazione del materiale di base devono rispondere ai requisiti previsti dall'allegato 1 del presente decreto.

4. I controlli sanitari ed i controlli di corrispondenza genetica del materiale vegetale in premoltiplicazione, di cui all'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale sono effettuati dall'Istituto sperimentale per l'agrumicoltura di Acireale secondo le procedure di cui agli allegati 2*A* e 3*A* del presente decreto.

5. L'Istituto sperimentale di agrumicoltura di Acireale, può avvalersi per i controlli di cui al comma precedente, della collaborazione di altri enti e o organismi riconosciuti idonei, mediante la stipula di apposite convenzioni tra i soggetti interessati

Art. 4.

1. La moltiplicazione del materiale di propagazione vegetale delle specie previste nel presente decreto, deve essere effettuata tramite talea, seme o innesto su piante della stessa categoria sanitaria.

Qualora la moltiplicazione sia effettuata ricorrendo alle tecniche di micropropagazione, le procedure devono essere conformi a quanto previsto dall'art. 10 del decreto ministeriale

Art 5

1 Fermo restando quanto disposto dagli articoli 2, 3 e 9 del decreto ministeriale, i centri di moltiplicazione devono avere dimensioni sufficienti a produrre annualmente 500.000 di pezzi di materiali di propagazione quali marze, gemme e portinnesti e rispondere ai requisiti previsti agli allegati 4.1, 5 e 6.

Qualora si renda necessario attuare moltiplicazioni rapide di materiali pregiati o carenti in quantità, si otterrà un incremento dei materiali di moltiplicazione sulla base di quanto stabilito all'allegato 4*B*. Detta moltiplicazione rapida andrà di volta in volta autorizzata dal Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali, sentito il comitato tecnico-scientifico.

2. I controlli sanitari ed i controlli di corrispondenza genetica delle piante madri presso i centri di moltiplicazione e presso le sezioni incrementali, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto ministeriale sono attuati dalle regioni e dalle province autonome aderenti al Servizio nazionale di certificazione volontaria, avvalendosi degli organismi di cui all'art. 4 del decreto ministeriale in data 23 ottobre 1987, conformemente alle modalità di cui all'allegato 2*B* del presente decreto per lo stato sanitario e all'allegato 3*B* del presente decreto per la corrispondenza genetica.

Art. 6.

1. I vivai che intendono produrre materiale da certificare devono rispettare le norme di cui agli allegati 4*C*, 5 e 6 del presente decreto.

2. Il materiale da certificare prodotto da vivai, fermo restando quanto disposto dalle vigenti disposizioni sullo stato sanitario e sulla corrispondenza genetica, deve soddisfare le caratteristiche di cui all'allegato 7 del presente decreto.

Art. 7.

1. Le regioni e le province autonome che aderiscono al Servizio nazionale di certificazione volontaria stipuleranno apposite convenzioni con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ai fini della regolamentazione delle procedure per l'attuazione dei suddetti controlli.

2. Le regioni e le province autonome che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, dispongono di apposito servizio di certificazione operativo e che intendono aderire al Servizio nazionale, potranno richiedere al Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali la facoltà di certificare il materiale di moltiplicazione ritenuto rispondente ai sensi della normativa regionale e provinciale, in deroga alle disposizioni del decreto ministeriale.

3. La facoltà di cui al comma 2, è riconosciuta previo parere favorevole dal comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 6 del decreto ministeriale ed a condizione che le regioni e le province autonome, trascorso un periodo non superiore ad anni otto, assumano l'impegno di utilizzare per la certificazione esclusivamente materiale di propagazione proveniente dal Servizio nazionale.

4. Il riconoscimento della facoltà di cui al comma 3, sarà oggetto di apposite convenzioni tra il Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali e le regioni e le province autonome che ne faranno richiesta.

Art. 8.

1. Gli organismi e/o le istituzioni incaricate di svolgere controlli sul materiale di moltiplicazione ad ogni livello, qualora dovessero riscontrare materiale non conforme ai requisiti previsti dal presente decreto, sono tenuti ad escludere detto materiale dal processo di certificazione e ad inviare tempestivamente i risultati dei controlli al Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 ottobre 1993

Il Ministro: DIANA

ALLEGATO 1

CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE STRUTTURE E DEI MEZZI NECESSARI ALLA CONSERVAZIONE DEL MATERIALE DI PREBASE E DI BASE

Il materiale di prebase e di base deve essere conservato in condizioni di assoluto isolamento onde evitare qualsiasi contaminazione.

Pertanto il materiale deve essere allevato in vasi di adeguato diametro contenente terriccio sterile e conservato in strutture (screen-house) che devono rispondere ai seguenti requisiti:

la pavimentazione deve garantire il completo isolamento tra i vasi e il terreno e deve essere realizzato con brecciolino o altro materiale inerte che assicuri comunque un efficiente drenaggio;

devono essere realizzate con una doppia parete in rete di dimensioni tali da impedire l'ingresso di insetti vettori e agenti virus-simili;

tutta la struttura deve garantire l'isolamento dalle acque superficiali e dall'ambiente circostante.

ALLEGATO 2

CONTROLLI SANITARI

A) *Sul materiale di prebase e base*

I controlli sanitari devono essere eseguiti secondo il protocollo previsto, come indicato in tabelle 1 e 2.

La certificazione di materiale affetto da viroidi può essere permesso, per periodi limitati, finche non si sarà provveduto al loro risanamento per alcune cultivar di pregio innestate soltanto su arancio amaro. La distribuzione di tale materiale ai vivaisti potrà avvenire con la prescrizione di innestarlo esclusivamente su arancio amaro.

Per i viroidi è necessario eseguire su ciascuna pianta un saggio ogni tre anni, mentre per i virus e per gli agenti virus-simili è necessario effettuare un saggio ogni sei anni.

Le piante dovranno, inoltre essere esenti da sintomi di infezione di Deuterophoma tracheifila (mal secco).

B) *Sulle piante madri certificate e sulle sezioni incrementali*

Sono previsti due tipi di controlli:

a) visivi: da effettuare in concomitanza con il periodo di massima espressione sintomatologica delle singole malattie, ivi compreso il mal secco;

b) saggi eseguiti, solo su piante madri, secondo i protocolli previsti come indicato nelle tabelle 1 e 2.

Annualmente verrà saggiato il 10% delle piante, in modo tale che ogni pianta venga saggiata singolarmente in non più di dieci anni.

Tabella 1

PROTOCOLLO DEI SAGGI DI ACCERTAMENTO PER LO STATO SANITARIO DEGLI AGRUMI E RELATIVI PORTINNESTI PER LA CERTIFICAZIONE «VIRUS ESENTE» (*)

Nome inglese patogeno	Nome italiano patogeno	Agente	Indicatore consigliato	Test (*)
Virus				
Tristeza	Tristezza	CTV	Lima messicana	ELISA dsRNA
Vein enation	Enazioni nervature	CVEV	Lima messicana	
Variegation	Variegatura infettiva	CVV	Limone o cedro Etrog 861 S1	ELISA
Crinkly leaf	Foglia bollosa	CCLV	Limone o cedro Etrog 861 S1	
Psorosis	Psorosi	CPsV	Arancio Pineapple, Hamlin Navelina	
Ring spot	Maculatura anulare	CRSV	Pompelmo o cedro Etrog 861 S1	
Kumquat disease	Malattia Kumquat	KdV	Citrange Troyer	
Mosaic	Mosaico	CiMV	Dweet Tangor	ELISA (*)
Satsuma dwarf	Nanismo Satsuma	SDV	Dweet Tangor	ELISA (*)
Tatter leaf	Foglia sfrangiata del Citrange	CTLV	Citrange	ELISA (*)
Viroidi				
Exocortis	Exocortite	CEVd	Cedro Etrog 861-S1	dPAGE
Cachexia	Cachessia	CCaVd	Mandarino «Parsons»	dPAGE
Altri viroidi degli agrumi		CVd	Cedro Etrog 861 S1	dPAGE
Malattie virus-simili				
Concave gum	Concavità gommose	CG	Arancio Pineapple	
Cristacortis	Cristacortis	CCr	Arancio Pineapple	
Impietratura	Impietratura	CI	Pompelmo	
Rough lemon incompatibility	Incompatibilità limone rugoso		Limone rugoso	
Spiroplasmi				
Stubborn	Stubborn	Spiroplasma citri	Arancio Pineapple	ELISA (*) coltura

(*) Il saggio sierologico negativo non sostituisce il saggio biologico.

Tabella 2

PROTOCOLLO DEI SAGGI DI ACCERTAMENTO PER LO STATO SANITARIO DEGLI AGRUMI E RELATIVI PORTINNESTI PER LA CERTIFICAZIONE «VIRUS CONTROLLATO» (*)

Nome inglese patogeno	Nome italiano patogeno	Agente	Indicatore consigliato	Test (*)
Virus				
Tristeza	Tristezza	CTV	Lima messicana	ELISA dsRNA
Variegation	Variegatura infettiva	CVV	Limone o cedro Etrog 861 S1	ELISA
Psorosis	Psorosi	CPsV	Arancio Pineapple, Hamlin Navelina	
Viroidi				
Exocortis	Exocortite	CEVd	Cedro Etrog 861-S1	dPAGE
Cachexia	Cachessia	CCaVd	Mandarino «Parsons»	dPAGE
Altri viroidi degli agrumi		CVd	Cedro Etrog 861 S1	dPAGE
Malattie virus-simili				
Concave gum	Concavita gommose	CG	Arancio Pineapple	
Cristacortis	Cristacortis	CCr	Arancio Pineapple	
Impietratura	Impietratura	CI	Pompelmo e limone rugoso	

ALLEGATO 3

CONTROLLI DI CORRISPONDENZA GENETICA

A) *Sul materiale di prebase e di base*

La certificazione di corrispondenza varietale per le cultivar e per i portinnesti potrà essere rilasciata dall'Istituto sperimentale per l'agrumicoltura di Acireale solo dopo aver osservato almeno tre cicli vegetativi e produttivi sufficienti a permettere di valutare la piena corrispondenza del materiale in osservazione al fenotipo

La certificazione di corrispondenza varietale dei portinnesti propagati per seme, inoltre potrà venire rilasciata dopo aver osservato, per un intero ciclo vegetativo in vivaio, un quantitativo di almeno duecento esemplari ottenuti dal seme raccolto dalle piante portaseme

I controlli — su materiale prelevato da ogni albero di prebase e di base — verranno effettuati nella e località prescelta/e dall'Istituto sperimentale per l'agrumicoltura di Acireale

Nei primi uno-due anni di fioritura e di fruttificazione andranno effettuati e ripetuti ogni anno in tutte le località ed in tutti i suddetti tipi di materiale, almeno due controlli durante il ciclo vegetativo in corrispondenza delle fasi fenologiche, allegagione e maturazione dei frutti

B) *Sulle piante madri certificate*

Prima di poter procedere al prelievo di materiale certificato la corrispondenza varietale andrà verificata su tutte le piante, ogni anno, come in *A*

ALLEGATO 4

CARATTERISTICHE TECNICHE

A) *Campi di piante madri*

I campi di piante madri, sia portamarze che portaseme, devono rispondere ai seguenti requisiti

1) l'impianto deve avvenire su terreno idoneo, libero da ceppaie di agrumi esente dal nematode Pratylenchus vulnus. La carica nel terreno del nematode Tylenchulus semipenetrans non deve superare la soglia di quattro larve per grammo di terreno e di cento femmine per grammo di radice La carica della Phytophthora spp non deve superare la soglia di tre propaguli per grammo di terreno secco.

Le piante madri di limone devono essere impiantate su terreno che non abbia ospitato da almeno cinque anni piante della stessa specie,

2) il campo deve distare almeno cento metri da agrumeti di qualsiasi tipo Le piante madri del limone dovranno, inoltre, essere coperte con rete bianca al 50% allo scopo di prevenire eventuali infezioni da mal secco,

3) le parcelle devono essere omogenee, ben individuabili, dedicate esclusivamente all'allevamento delle piante madri,

4) nelle parcelle le file devono essere complete e distinte per specie

Quando si hanno diverse cultivars su di una stessa fila, è obbligatoria la loro separazione con interspazio doppio, comunque non inferiore a mt 8,

5) le parcelle devono avere una fascia di bordo di almeno metri 3, e comunque metri 9 dal fusto dell'ultima pianta, costantemente lavorata su tutta la superficie e tenuta libera da qualsiasi altra vegetazione;

6) non possono essere conservati per più di trenta anni per le piante madri marze (PMM). Per i portinnesti (Piante madri portaseme=PMP) tale limite è elevato a quaranta anni,

7) da ogni PMM non si possono prelevare, annualmente, più di mille marze per non oltre complessive quattromila gemme,

8) devono essere attivamente difesi al fine di contenere il più possibile lo sviluppo di parassiti vegetali ed animali. Il programma di intervento attuato dovrà essere riportato in apposito registro;

9) i campi di piante madri devono essere isolati dall'afflusso di acque superficiali e le acque di irrigazione devono risultare o essere rese libere da agenti patogeni e nematodi

B) *Sezioni incrementali*

Nelle sezioni incrementali le piante devono essere allevate sotto rete al 50%, in contenitori e distare almeno cinquanta metri da agrumeti I portinnesti, della stessa categoria delle marze e con fusticino del diametro di cm 0,8 a cm 40 dal colletto, devono essere innestati con materiale di propagazione proveniente da piante madri del centro di premoltiplicazione, ad una altezza minima di cm 40 dal colletto.

La densità delle piante non deve essere superiore a otto piante per metro quadro e i contenitori devono avere una capacità di almeno litri 8.

I contenitori devono essere riempiti con substrati aventi le stesse caratteristiche previste per i terreni dei campi di piante madri (Allegato 4*A*, punto 1) e poggiare su una superficie opportunamente pacciamata.

Qualunque intervento cesorio deve essere eseguito con attrezzi precedentemente disinfettati con una soluzione di ipoclorito di sodio al 10%.

Le parcelle devono essere omogenee per cultivar o clone, ben distinte e facilmente identificabili attraverso codificazione.

Eventuali reinnesti, per rimediare alle fallanze del primo innesto, devono essere eseguiti utilizzando materiale della stessa categoria.

Deve essere posta la massima cura nel controllo dei parassiti animali e vegetali attraverso tempestivi interventi.

Dalle piante delle sezioni incrementali può essere prelevato materiale di propagazione, per l'innesto nei vivai, certificabile, per una sola volta e in un unico intervento di tempo e nell'arco di diciotto mesi dalla data d'innesto.

Le marze devono essere lignificate e costituite da almeno quattro gemme.

Ciascuna sezione incrementale deve avere una dimensione sufficiente a produrre annualmente duecentomila marze, ottenute da almeno ventimila piantine.

C) *Vivai.*

I vivai di piante certificabili devono rispondere ai seguenti requisiti:

Semenzaio:

a) utilizzare semi certificati dal punto di vista genetico e sanitario;

b) i lotti omogenei devono essere di almeno cinquecento semenzali in piena terra e/o in contenitori della capacità di litri 8 (cm 16×45 o cm 18×40). Il terreno e/o i substrati, sottoposti ad analisi specifiche, devono risultare esenti da nematodi e da funghi parassiti degli agrumi;

c) il terreno deve avere le stesse caratteristiche previste per i campi madri alla parte A), punto 1), del presente allegato;

d) le piantine da trasferire nel nestaio devono possedere le caratteristiche del tipo ed avere un'altezza minima di cm 30 e un diametro del fusto al colletto di cm 0,5;

e) devono distare almeno m 15 da agrumeti e vivai di agrumi realizzati con materiale di propagazione non qualificato sanitariamente.

Piantonaio e nestaio:

a) il terreno deve rispondere ai requisiti stabiliti alla parte A), punto 1), del presente allegato per le piante madri. I semenzali delle specie sensibili al malsecco devono essere posti sotto copertura con rete bianca al 50% se ubicati a meno di cinquanta metri da impianti limonicoli;

b) essere suddivisi in parcelle omogenee per portinnesto, e ben individuabili attraverso codificazione, ciascuna fila della parcella deve essere costituita da una stessa cultivar o clone; le distanze di allevamento devono essere non inferiori a cm 20 sulla fila e cm 30 tra le file se in piena terra, mentre i contenitori, della capacità minima di litri 8, devono essere disposti ad una distanza non inferiore a cm 20 sulla fila e a cm 50 tra le parcelle costituite da un massimo di quattro file.

Le piantine da innestare devono avere un diametro minimo di cm 0,8 misurato in corrispondenza del punto di innesto che deve essere eseguito a non meno di cm 40 dal colletto. Le marze per l'innesto devono provenire dai campi di piante madri o dalle sezioni incrementali autorizzate. Eventuali reinnesti, per rimediare alle fallanze del primo innesto, devono essere eseguiti utilizzando materiale della stessa cv e categoria sanitaria; in tale caso è tollerato l'innesto a non meno di cm 35 dal colletto;

c) ogni parcella deve contemplare una fascia di bordo di almeno m 2, tenuta costantemente libera da qualsiasi vegetazione;

d) essere adeguatamente protetti da parassiti vegetali ed animali;

e) la parcella deve distare almeno m 15 da agrumeti e vivai ottenuti con materiale di propagazione non qualificato sanitariamente;

f) i nestai di limone devono essere realizzati sotto rete al 50% e distare almeno m 50 da impianti limonicoli;

g) deve essere prodotta apposita planimetria dei piantonai e nestai con l'indicazione di tutte le parcelle;

h) qualunque intervento cesorio deve essere eseguito con attrezzi precedentemente disinfettati con una soluzione di ipoclorito di sodio al 10%;

i) deve essere posta la massima cura nel controllo dei parassiti animali e vegetali attraverso tempestivi interventi.

ALLEGATO 5

ANALISI NEMATOLOGICA DEL TERRENO DEI CAMPI DI PIANTE MADRI E DEI VIVAI

Il terreno in cui viene allevato materiale certificato deve essere analizzato e trovato libero da Tylenchulus semipenetrans, Pratylenchus vulnus.

Limitatamente ai campi di piante madri, per il Tylenchulus semipenetrans è tollerata la carica di quattro larve per grammo di terreno e di cento femmine per grammo di radice.

I campioni devono essere prelevati in epoche opportune (primavera ed autunno) e prima di qualsiasi lavorazione.

Per ogni ettaro di terreno devono essere prelevati dieci campioni, ciascuno costituito da un massimo di cinque diversi prelievi.

I campioni devono essere inviati immediatamente ad un laboratorio di analisi riconosciuto dal Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali e, in caso di accertata presenza dei nematodi sopraelencati, il terreno deve essere disinfestato secondo quanto prescritto dal laboratorio medesimo.

L'efficacia del trattamento eseguito deve essere confermata da una ulteriore analisi nematologica effettuata a sei mesi di distanza da detto trattamento.

ALLEGATO 6

ANALISI PER LA PHYTOPHTHORA SPP DEL TERRENO DEI CAMPI DI PIANTE MADRI E DEI VIVAI

Il terreno in cui viene allevato materiale certificato deve essere analizzato per accertare che la carica di Phytophthora spp non sia superiore a tre propaguli per grammo di terreno secco.

Il prelievo dei campioni, prima dell'impianto, deve avvenire in primavera.

Per ogni ettaro di terreno devono essere prelevati venti campioni, ciascuno costituito da dieci prelievi.

Controlli saranno effettuati periodicamente per verificare che non siano avvenute contaminazioni.

ALLEGATO 7

CARATTERISTICHE BIOMETRICHE E QUALITATIVE MINIME DEL MATERIALE VIVAISTICO DA CERTIFICARE

Portinnesti:

altezza minima cm 30 dal colletto;

diametro minimo cm 0,5 al colletto.

Marze:

ben lignificate, di lunghezza minima corrispondente alla presenza di almeno quattro gemme; se destinate al prelievo di gemme esse non potranno essere di diametro inferiore a cm 0,5.

Piantoni:

innesto attuato a non meno di cm 40 dal colletto, salvo quanto previsto in allegato 4C; sviluppo minimo del nesto cm 50 per le piante allevate in pieno campo e cm 30 per le piante allevate in contenitore.

ALLEGATO 8

DISCIPLINARE PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE DI MOLTIPLICAZIONE DEGLI AGRUMI — DERIVATI DALLA FONTE PRIMARIA — OTTENUTO PRESSO LE SEZIONI INCREMENTALI RICONOSCIUTE DAL MINISTERO PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI.

1) *Condizioni di produzione.*

a) Il materiale di propagazione da impiegare (marze o gemme) dovrà essere prelevato dalle piante madri della «fonte primaria» dell'Istituto sperimentale per l'agrumicoltura di Acireale o da altre fonti scelte dalla commissione di controllo per l'attività vivaistica di cui al decreto ministeriale 9 novembre 1987 del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

b) Le forme associative dei vivaisti incrementalisti, in seguito chiamati incrementalisti, si impegnano ad allevare le piantine in fitocelle delle dimensioni di cm 16/45 o di cm 18/40 disposte alla distanza minima di cm 20×20 o di cm 22×22 in strutture (tunnels) con copertura permanente di rete in materiale plastico che consentano l'allevamento delle piantine e la relativa produzione di marze nelle migliori condizioni di sanità, in conformità a quanto previsto dai decreti ministeriali inerenti il riconoscimento di sezione incrementale.

c) Le piantine da utilizzare nelle sezioni incrementali devono avere un diametro minimo, a 40 cm di altezza dal colletto, non inferiore a cm 1 (circonferenza = cm 3 circa).

d) Prima di procedere all'innesto si dovranno eliminare tutte le piante non innestabili perché mal sviluppate o sotto misura o varianti.

La percentuale delle piante da eliminare potrà arrivare sino al circa il 10%. L'innesto va fatto all'altezza minima di cm 40 dal terreno.

e) L'innesto potrà essere effettuato a gemma o a corona a seconda del materiale disponibile. Il periodo d'innesto va dal 1° aprile al 30 giugno per l'innesto a gemma vegetante o a corona e dal 15 agosto al 15 ottobre per l'innesto a gemma dormiente.

f) Le operazioni di rinettatura dei rami laterali e dei polloni in soprannumero saranno fatte con l'uso di attrezzi (forbici, coltelli, ecc.) precedentemente disinfettati con una soluzione di ipoclorito di sodio al 10%.

g) Le parcelle o sub-parcelle omogenee dovranno essere delimitate con segnali colorati secondo un codice dei colori che ne indichi la cultivar o il clone, secondo codice colori allegato alla tabella *A*, ed identificate attraverso un'etichetta sulla quale saranno segnalati il portinnesto, il nome della cultivar, del clone, la data di innesto ed il numero delle piante innestate che lo compongono. Ad attecchimento avvenuto dovrà essere indicato il numero delle piantine attecchite per ciascuna parcella o sub-parcella.

h) Nelle eventuali operazioni di reinnesto nelle singole parcelle o sub-parcelle omogenee non è consentito in nessun caso di usare materiale diverso da quello usato per il primo innesto. Il reinnesto è consentito sino a trenta giorni dal primo innesto e comunque non oltre il 30 giugno.

i) La cacciata dell'innesto va cimata (una prima volta a cm 20) sopra il punto di innesto; ulteriori cimature possono essere praticate, se necessario, sempre con attrezzi disinfettati come detto al punto *f)*. Non sono consentite operazioni di scacchiatura, pulitura del ricaccio del portinnesto o cimatura, effettuate a mano. Si intende che passando da un lotto di innesti all'altro, gli attrezzi dovranno essere disinfettati ogni volta.

l) I tunnels e le singole fitocelle vanno tenute costantemente puliti dalle erbe infestanti.

m) Saranno eseguiti tempestivi trattamenti antiparassitari e particolarmente saranno combattuti gli afidi, gli acari, l'ozziorinco, le cocciniglie e tutti gli insetti in accordo quanto previsto e finanziato nei progetti.

n) L'incrementalista si impegna a non operare per alcun motivo tagli alle piantine oltre a quelli necessari previsti prima.

o) L'incrementalista si impegna a non rimuovere le fitocelle prima che siano state prelevate le marze (fine giugno).

2) *Modalità di raccolta, conservazione e distribuzione.*

a) La quantità di materiale di propagazione da prelevare, viene determinata dalla commissione di base alle richieste pervenute dai vivaisti. Comunque deve essere fatto in modo da lasciare una piantina che sia costituita come requisito minimo da tre branchette principali inserite in un unico asse. Sarà consentita anche la cimatura di tali branchette se la loro lunghezza minima è superiore a cm 20.

b) Le marze dovranno contenere almeno quattro gemme o multipli di quattro qualora si tratti di marze dalle quali si possono ottenere due o tre e quattro innesti a corona. Selezionate per tipo (da 1, 2, 3, 4 innesti) saranno conservate in buste di polietilene di opportune dimensioni (cm 35×65 spessore 0,10 mm) in numero di duecento innesti utilizzabili per busta.

c) Le buste contenenti le marze dovranno essere conservate alla temperatura di 12-15 gradi sia in caso di trasporto dalle sezioni incrementali (vivai) al centro di raccolta (contenitori coibentati) che nel locale di conservazione prima della consegna ai vivaisti.

d) Se la loro conservazione supera i dieci-quindici giorni, bisognerà assicurare la pulizia ed il controllo delle buste con periodicità settimanale qualora qualche marza vada a male.

e) Prima di iniziare la distribuzione del materiale di propagazione per i vivai comuni, la commissione, esaminate le domande dei richiedenti, procederà all'assegnazione delle marze in sede nazionale.

f) Fatta l'assegnazione, ogni forma associativa di vivaisti incrementalisti incaricata della distribuzione delle marze riceverà l'elenco dei vivaisti cui vanno consegnate le marze.

g) Le buste contenenti marze per i vivaisti comuni dovranno riportare nella etichetta di accompagnamento la denominazione e/o il codice dell'associazione produttrice e condizionatrice delle marze stesse.

3) *Controlli e certificazione.*

L'incrementalista si impegna a consentire ai funzionari regionali di seguire tutte le operazioni inerenti l'attività di produzione, raccolta, conservazione e distribuzione del materiale di moltiplicazione prodotto nelle sezioni incrementali medesime ed in particolare:

verificare l'idoneità dei portinnesti presso le sezioni incrementali;

presiedere alle operazioni di innesto presso le sezioni incrementali e presenziare all'apertura dei sacchetti contenenti le marze provenienti da fonte primaria;

verificare l'idoneità al taglio delle sezioni incrementali e la disponibilità di marze presenti per singola varietà;

assistere alle operazioni di sigillatura dei sacchetti delle marze da consegnare ai vivaisti o agrumicoltori interessati;

consentire visite da parte di membri della commissione di cui al decreto ministeriale appositamente autorizzate dal presidente della commissione stessa.

93A6231

DECRETO 29 ottobre 1993.

Norme tecniche per la produzione di materiale di propagazione vegetale certificato delle Pomoidee.

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto ministeriale 23 ottobre 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 271 del 19 novembre 1987, con il quale si è previsto che la produzione, ai fini della commercializzazione sul mercato nazionale ed estero del materiale di moltiplicazione delle specie arbustive ed arboree da frutto nonché delle specie erbacee a moltiplicazione agamica, possa essere sottoposta a certificazione volontaria per l'acquisizione di un attestato di rispondenza genetica e di idoneità sanitaria;

Visto il regolamento istitutivo del Servizio di certificazione volontaria del materiale di propagazione vegetale (decreto ministeriale 2 luglio 1991, n. 289, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 209 del 6 settembre 1991);

Visti in particolare gli articoli 2 e 3 del sopra citato regolamento ministeriale;

Ritenuta l'opportunità di emanare le norme tecniche per la produzione di materiale di propagazione vegetale certificato delle Pomoidee e dei relativi portinnesti;

Ai termini degli articoli 2 e 3 del regolamento ministeriale 2 luglio 1991, n. 289;

Decreta:

Art. 1.

1. Le norme contenute nel presente decreto si applicano alle specie di fruttiferi di seguito elencate nonché ai relativi portinnesti anche se di specie diversa o ibridi:

Cotogno (Cidonia ablonga L.);

Melo (Malus domestica Borkh e ibridi);

Pero (Pirus communis L. e ibridi, P. pyrifolia Nak. o serotina).

2. Ai fini del presente decreto, il decreto ministeriale 2 luglio 1991, n. 289, recante il regolamento istitutivo del Servizio di certificazione volontaria del materiale di propagazione vegetale, è di seguito denominato «decreto ministeriale».

Art. 2.

1. Il centro di conservazione per la premoltiplicazione di cui all'art. 2, comma 4, lettera *a)*, del decreto ministeriale è situato presso l'Istituto sperimentale per la patologia vegetale di Roma, che ne assume la responsabilità della gestione ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto ministeriale medesimo.

2. Le strutture del centro di cui al comma 1 ed i mezzi necessari alla conservazione del materiale di prebase devono rispondere ai requisiti previsti dall'allegato 1 del presente decreto.

3. I controlli sanitari ed i controlli di corrispondenza genetica del materiale vegetale in conservazione per la premoltiplicazione, di cui all'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale, sono effettuati, rispettivamente, dall'Istituto sperimentale per la patologia vegetale di Roma, secondo le procedure di cui all'allegato 2.*A*, e dell'Istituto sperimentale per la frutticoltura di Roma, secondo le procedure di cui all'allegato 3.*A* del presente decreto.

Art. 3

1. L'Istituto sperimentale per la patologia vegetale di Roma ha la responsabilità del centro di premoltiplicazione di cui all'art. 2, comma 4, lettera *b)* del decreto ministeriale che potrà essere attivato anche presso altre strutture pubbliche, riconosciute idonee dal Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali, sentito il parere del comitato tecnico-scientifico.

2. La gestione del centro di premoltiplicazione, di cui all'art. 3, comma 3, del decreto ministeriale, può essere affidata ad un organismo interprofessionale, sentito il parere del comitato tecnico-scientifico, mediante apposita convenzione da stipulare tra il Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali ed i soggetti interessati.

3. Le strutture del centro di premoltiplicazione ed i mezzi necessari alla conservazione del materiale di base devono rispondere ai requisiti previsti dall'allegato 1 del presente decreto.

4. I controlli sanitari ed i controlli di corrispondenza genetica del materiale vegetale in premoltiplicazione, di cui all'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale sono effettuati, dall'Istituto sperimentale per la patologia vegetale di Roma secondo le procedure di cui all'allegato 2.*A* e dall'Istituto sperimentale per la frutticoltura secondo le procedure di cui all'allegato 3.*A* del presente decreto.

5. L'Istituto sperimentale di patologia vegetale di Roma e l'Istituto sperimentale per la frutticoltura possono avvalersi, per i controlli di cui al comma precedente, della collaborazione di altri enti e/o organismi riconosciuti idonei, mediante la stipula di apposite convenzioni tra i soggetti interessati.

Art. 4.

1. La moltiplicazione del materiale di propagazione vegetale delle specie previste nel presente decreto, deve essere effettuata tramite margotta di ceppaia, seme o innesto su piante della stessa categoria sanitaria.

Qualora la moltiplicazione sia effettuata ricorrendo alle tecniche di micropropagazione, le procedure devono essere conformi a quanto previsto dall'art. 10 del decreto ministeriale.

Art. 5.

1. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 2, 3 e 9 del decreto ministeriale, i centri di moltiplicazione devono avere dimensioni sufficienti a produrre annualmente un milione di pezzi di materiali di propagazione (talee, polloni, marze, gemme e semi) e rispondere ai requisiti previsti agli allegati 4*A* e 5.

2. I controlli sanitari ed i controlli di corrispondenza genetica delle piante madri presso i centri di moltiplicazione, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto ministeriale, sono attuati dalle regioni e dalle province autonome aderenti al Servizio nazionale di certificazione volontaria, avvalendosi degli organismi di cui all'art. 4 del decreto ministeriale in data 23 ottobre 1987, conformemente alle modalità di cui all'allegato 2*B* del presente decreto per lo stato sanitario e all'allegato 3*B* del presente decreto per la corrispondenza genetica.

Art. 6.

1. I vivai, che intendono produrre materiale da certificare, devono rispettare le norme di cui agli allegati 4*B* e 5 del presente decreto.

2. Il materiale da certificare prodotto da vivai, fermo restando quanto disposto dalle vigenti disposizioni sullo stato sanitario e sulla corrispondenza genetica, deve soddisfare le caratteristiche di cui all'allegato 6 del presente decreto.

Art. 7.

1. Le regioni e le province autonome che aderiscono al Servizio nazionale di certificazione volontaria, stipuleranno apposite convenzioni con il Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali ai fini della regolamentazione delle procedure per l'attuazione dei suddetti controlli.

2. Le regioni e le province autonome che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, dispongono di apposito Servizio di certificazione operativo e che intendono aderire al Servizio nazionale, potranno richiedere al Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali la facoltà di certificare il materiale di propagazione ritenuto rispondente ai sensi della normativa regionale e provinciale, in deroga alle disposizioni del decreto ministeriale, fermo restando la unificazione delle etichette.

3. La facoltà di cui al comma 2, è riconosciuta, previo parere favorevole, dal comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 6 del decreto ministeriale ed a condizione che le regioni e le province autonome, trascorso un periodo non superiore ad anni cinque, assumano l'impegno di utilizzare per la certificazione esclusivamente materiale di propagazione proveniente dal Servizio nazionale.

4. Il riconoscimento della facoltà di cui al comma 3, sarà oggetto di apposite convenzioni tra il Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali e le regioni e le province autonome che ne faranno richiesta.

Art. 8.

1. Gli organismi e/o le istituzioni incaricate di svolgere controlli sul materiale di moltiplicazione ad ogni livello, qualora dovessero riscontrare materiale non conforme ai requisiti previsti dal presente decreto, sono tenuti ad escludere detto materiale dal processo di certificazione e ad inviare tempestivamente i risultati dei controlli al Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 ottobre 1993

Il Ministro: DIANA

ALLEGATO 1

CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE STRUTTURE E DEI MEZZI NECESSARI ALLA CONSERVAZIONE DEL MATERIALE DI PREBASE E DI BASE.

Il materiale di prebase e di base deve essere conservato in condizioni di assoluto isolamento onde evitare qualsiasi contaminazione.

Pertanto il materiale deve essere allevato in vasi di adeguato diametro contenente terriccio sterile e conservato in strutture (screen-house) che devono rispondere ai seguenti requisiti:

la pavimentazione deve garantire il completo isolamento tra i vasi e il terreno e deve essere realizzato con brecciolino o altro materiale inerte che assicuri comunque un efficiente drenaggio,

devono essere realizzatea a tetto rigido e con una doppia parete in rete di dimensioni tali da impedire l'ingresso di insetti vettori e agenti virus-simili,

tutta la struttura deve garantire l'isolamento dalle acque superficiali e dall'ambiente circostante.

ALLEGATO 2

CONTROLLI SANITARI

A) *Sul materiale di prebase e base.*

I controlli sanitari devono essere eseguiti secondo i protocolli per ogni singola specie, come indicato in tabelle 1, 2 e 3.

Per i virus trasmissibili meccanicamente è necessario eseguire su ciascuna pianta un saggio annuale mentre per le malattie non trasmissimibili meccanicamente è necessario effettuare un saggio in modo tale che ogni pianta venga saggiata singolarmente in non più di 5 anni.

B) *Sulle piante madri certificate.*

Sono previsti due tipi di controlli:

a) visivi: da effettuare in concomitanza con il periodo di massima espressione sintomatologica delle singole malattie;

b) saggi: eseguiti secondo i protocolli previsti per ogni singola specie, come indicato nelle tabelle, 1, 2 e 3.

Annualmente verrà saggiato il 10% delle piante madri marze (PMM) o piante madri seme (PMS), in modo tale che, nell'arco del decennio, ogni pianta sia saggiata almeno una volta.

Annualmente verrà saggiato lo 0,5% delle piante madri portinnesto (PMP).

Tabella 1

PROTOCOLLO DEI SAGGI DI ACCERTAMENTO PER LO STATO SANITARIO DEL MELO E RELATIVI PORTINNESTI PER LA CERTIFICAZIONE «VIRUS ESENTE»

Nome inglese	Nome italiano patogeno	Agente	Indicatore consigliato	Test (*)
Virus (1)				
Apple chlorotic leaf spot	Maculatura clorotica melo	ACLSV	M. platycarpa	ELISA
Apple stem grooving	Scanalatura del tronco	ASGV	Virginia crab	ELISA
Apple mosaic	Mosaico del melo	ApMV	Golden delicious	ELISA
MLOs				
Apple proliferation	Scopazzi	MLO	Golden delicious	
Viroidi				
Apple dapple apple	Chiazzatura delle mele	Viroide	Starkrimson	
Malattie virus-simili				
Chat fruit	Mela nana		Lord Lambourne	
Apple rubbery wood	Mal del caucciù		Lord Lambourne	
Flat limb	Plastomania			
Apple green crinkle	Gibbosità verde		Golden delicious	
Rough skin	Rugginosità ulcerosa			
Star crack	Spaccatura stellar			
Ringspot	Anulatura concentrica		Golden delicious	
Apple stem pitting	Butteratura del legno		Spy 227	
Spy epinasty	Spy epinastia			
Spy decline	Spy deperimento			

(*) Il saggio sierologico negativo non sostituisce il saggio biologico.
(1) I virus trasmissibili meccanicamente possono essere diagnosticati con saggio su indicatori erbacei.

Tabella 2

PROTOCOLLO DEI SAGGI DI ACCERTAMENTO PER LO STATO SANITARIO DEL PERO E DEL COTOGNO E RELATIVI PORTINNESTI PER LA CERTIFICAZIONE «VIRUS ESENTE»

Nome inglese	Nome italiano patogeno	Agente	Indicatore consigliato	Test (*)
Virus (1)				
Apple chlorotic leaf spot . . .	Maculatura clorotica melo	ACLSV	Beurre Hardi	ELISA
Apple stem grooving	Scanalatura del tronco	ASGV	Virginia crab	ELISA
MLOs				
Pear decline	Moria del pero	MLO	Pyronia veitchii	
Malattie virus-simili				
Bark split	Fessurazione corticale		Williams	
Rubbery wood	Mal del caucciù		Lord Lambourne	
Quince yellow blotch	Maculatura gialla del cotogno		C 7-1	
Stony pit	Litiasi infettiva		Pyronia veitchii	
Sooty ringspot	Anulatura fulliginosa del cotogno		Pyrus A 20	
Stem pitting	Butteratura del legno		Virginia crab	
Vein yellow	Giallume delle nervature		Pyronia veitichii	

(*) Il saggio sierologico negativo non sostituisce il saggio biologico.
(1) I virus trasmissibili meccanicamente possono essere diagnosticati con saggio su indicatori erbacei

Tabella 3

PROTOCOLLO DEI SAGGI DI ACCERTAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE «VIRUS CONTROLLATO»

Nome inglese	Nome italiano patogeno	Agente	Indicatore consigliato	Test (*)
MELO:				
Virus (1)				
Apple chlorotic leaf spot . . .	Maculatura clorotica melo	ACLSV	M. platycarpa	ELISA
Apple mosaic	Mosaico del melo	ApMV	Golden delicious	ELISA
MLOs				
Apple proliferation	Scopazzi	MLO	Golden delicious	
Malattie virus-simili				
Apple stem pitting	Butteratura del legno		Spy 227	
PERO:				
Virus (1)				
Apple chlorotic leaf spot . . .	Maculatura clorotica melo	ACLSV	C 7-1	ELISA
MLOs				
Pear decline	Moria del pero	MLO	Pyronia veitchii	
Malattie virus-simili				
Vein yellows	Giallume delle nervature		Pyronia veitchii	

(*) Il saggio sierologico negativo non sostituisce il saggio biologico.
(1) I virus trasmissibili meccanicamente possono essere diagnosticati con saggio su indicatori erbacei.

ALLEGATO 3

CONTROLLI DI CORRISPONDENZA GENETICA

A) *Sul materiale di prebase e di base.*

La certificazione di corrispondenza varietale per le cultivar di alberi da frutto potrà essere rilasciata solo dopo aver osservato almeno una fruttificazione sufficiente a permettere la piena corrispondenza del materiale in osservazione al fenotipo.

La certificazione di corrispondenza varietale, per i portinnesti clonali dei fruttiferi potrà venire rilasciata dall'Istituto sperimentale per la frutticoltura di Roma, dopo aver osservato, almeno due cicli vegetativi annuali di propagazione in vivaio o in ceppaia ed avere verificato la corrispondenza al fenotipo

La certificazione di corrispondenza varietale per i portinnesti propagati per seme, e relativa alla cv portaseme, potrà venire rilasciata dall'Istituto sperimentale per la frutticoltura di Roma, seguendo il protocollo indicato per le cultivar di alberi da frutto ed, inoltre, dopo aver osservato, per un intero ciclo vegetativo in vivaio, un quantitativo di almeno 200 semenzali-portinnesto ottenuti dal seme raccolto dagli alberi della cv portaseme.

I controlli — sul materiale prelevato da ogni albero di prebase e di base, verranno effettuati nella/e località prescelta/e dall'Istituto sperimentale per la frutticoltura di Roma.

Nei primi uno-due anni di fioritura e di fruttificazione andranno effettuati, e ripetuti ogni anno in tutti i suddetti tipi di materiale, almeno tre controlli durante il ciclo vegetativo in corrispondenza delle fasi fenologiche: fioritura, epoca di raccolta dei frutti, caduta delle foglie. Controlli più accurati sulle diverse fasi fenologiche e sulle caratteristiche morfologiche degli alberi andranno effettuati sul materiale in osservazione presso l'Istituto sperimentale per la frutticoltura di Roma o l'istituzione delegata.

Nel caso dei portinnesti potrà non venire effettuata la osservazione dei frutti ed in suo luogo potrà essere rilevata, come carattere distintivo, la capacità di moltiplicazione vegetativa, la vigoria, la morfologia dei polloni e delle foglie.

B) *Sulle piante madri certificate.*

Prima di poter procedere al prelievo di materiale certificato la corrispondenza varietale andrà verificata su tutte le piante, per i primi due anni, al germogliamento e/o fioritura e alla caduta delle foglie, inoltre, per le piante di madri marze, per un solo anno (al secondo, terzo o quarto anno) in corrispondenza della raccolta dei frutti.

Per le cultivar a scarsa stabilità genetica è necessario valutare la corrispondenza varietale con impianti per portinnesti nanizzanti.

ALLEGATO 4

A) *Campi di piante madri.*

I campi di piante madri, sia di cultivar che di portinnesti, devono rispondere ai seguenti requisiti:

1) l'impianto deve avvenire su terreno che risponda ai normali requisiti di idoneità agronomica, risultare esente da nematodi vettori, secondo l'allegato 5, ed essere preventivamente disinfettato e disinfestato con idonei prodotti;

2) il campo deve distare almeno 100 metri da frutteti di qualsiasi tipo; per distanze inferiori, fato salvo un limite minimo di 20 mt, la durata dei campi madre è ridotta ad anni 10 e i controlli fitosanitari devono essere effettuati in misura doppia;

3) le parcelle devono essere omogenee, ben individuabili, dedicate esclusivamente all'allevamento delle piante madri;

4) nelle parcelle le file devono essere complete e distinte per specie e per cultivar. Quando si hanno diverse cv su di una stessa fila, è obbligatoria la loro separazione con interspazio doppio, comunque non inferiore al metro;

5) le parcelle devono avere una fascia di bordo di almeno 3 metri costantemente lavorata su tutta la superficie e tenuta libera da qualsiasi altra vegetazione;

6) non possono essere conservati per più di 10 anni. Per i portinnesti (Piante madri portinnesti = PMP) tale limiti è elevato a 15 anni;

7) devono essere mantenuti costantemente esenti da infezioni crittogamiche e di altri organismi;

8) le piante devono essere coltivate in modo da evitare la presenza dei fiori, fatta salva la fase di controllo della rispondenza varietale;

9) i campi di piante madri devono essere isolati dall'afflusso di acque superficiali e le acque di irrigazione devono risultare o essere rese libere da agenti patogeni o loro vettori.

B) *Vivai*

I vivai di piante certificabili devono rispondere ai seguenti requisiti:

1) essere impiantati su terreni che rispondano ai normali requisiti di idoneità sanitaria ed agronomica contemplati dalle vigenti disposizioni normative in materia e che da almeno due anni non abbiano ospitato specie arboree da frutto;

2) essere sottoposti ad analisi nematologica e, in base ai risultati, essere disinfettati e disinfestati;

3) essere suddivisi in parcelle omogenee, ben individuabili, destinate interamente ed esclusivamente all'ottenimento di piante arboree;

4) la parcella deve contemplare una fascia di bordo di almeno metri 2, considerata parte integrante della parcella stessa, essere costantemente lavorata su tutta la superficie e tenuta libera da qualsiasi vegetazione;

5) ciascuna fila della parcella deve essere costituita da uno stesso tipo di materiale o combinazione di innesto. In caso contrario deve essere lasciato uno spazio di almeno metri 1;

6) essere mantenuti protetti da infezioni crittogamiche e da infestazioni entomologiche o di altra natura biotica;

7) la parcella deve distare almeno metri 4 da frutteti e vivai adiacenti ottenuti con materiale di propagazione non qualificato sanitariamente.

ALLEGATO 5

ANALISI NEMATOLOGICA DEL TERRENO DEI CAMPI DI PIANTE MADRI

Il terreno in cui deve essere allevato materiale certificato deve essere analizzato e trovato libero dai seguenti nematodi:

Pratylencus vulnus;

Pratylencus penetrans.

Per ogni ettaro di terreno devono essere prelevati 10 campioni, ciascuno costituito da un massimo di 5 diversi prelievi.

I campioni devono essere inviati immediatamente ad un laboratorio di analisi riconosciuto dal Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali.

In caso di accertata presenza dei nematodi sopraelencati, il terreno deve essere disinfestato secondo quanto prescritto dal laboratorio nematologico.

L'efficacia del trattamento eseguito deve essere confermata da una ulteriore analisi nematologica effettuata a sei mesi di distanza da detto trattamento.

ALLEGATO 6

CARATTERISTICHE BIOMETRICHE E QUALITATIVE MINIME DEL MATERIALE VIVAISTICO DA CERTIFICARE

Portinnesti.

A) Da seme:

diritti:

altezza minima dal colletto cm 25;

radicati (fittone con radichette laterali);

calibro minimo al colletto mm 4;

mazzi da 50 o 100 fino mm 6;

mazzi da 50 da mm 6 a mm 14.

B) Da Talee, Talee radicate e polloni radicati:

diritti:

lunghezza minima cm 45;

ben radicati (talee radicate e polloni);

calibro minimo a 10 cm dalla base mm 4;

mazzi da 100 fino a mm 8;

mazzi da 50 da mm 9 a mm 14;

mazzi da 25 oltre mm 14;

esenti da danni meccanici ed atmosferici.

C) Da micropropagazione erbacea:

diritti:

altezza minima dal colletto cm 20;

radicati, con almeno due radici contrapposte e con radici non «avvolte» oltre un giro;

calibro minimo al colletto mm 2,5;

confezione in contenitori alveolati per 60 piante.

D) Da micropropagazione legnosa:

diritti:

altezza minima dal colletto cm 40;

radicati con almeno due radici contrapposte;

calibro minimo al colletto mm 4;

mazzi da 100 fino a mm 9;

mazzi da 50 da mm 9 a mm 14.

E) Astoni:

diritti o lievemente incurvati:

ben radicati e con innesto ben saldato;

altezza minima, lignificata dal colletto, cm 120 e cm 100, rispettivamente, per le combinazioni di innesto, di forte-media e bassa vigoria;

punto di innesto oltre cm 10 dal colletto;

calibro minimo, misurato a cm 10 sopra il punto di innesto, mm 9 (intendesi dopo l'ultimo innesto nel caso di piante trimembri);

presenza di rami anticipati pe le cv caratteristiche;

mazzi da 10 piante.

93A6232

DECRETO 29 ottobre 1993.

Norme tecniche per la produzione di materiale di propagazione vegetale certificato di noce.

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto ministeriale 23 ottobre 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 271 del 19 novembre 1987, con il quale si è previsto che la produzione, ai fini della commercializzazione sul mercato nazionale estero del materiale di moltiplicazione delle specie arbustive ed arboree da frutto nonché delle specie erbacee a moltiplicazione agamica, possa essere sottoposta a certificazione volontaria per l'acquisizione di un attestato di rispondenza genetica e di idoneità sanitaria;

Visto il regolamento istitutivo del Servizio di certificazione volontaria del materiale di propagazione vegetale (decreto ministeriale 2 luglio 1991, n. 289, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 209 del 6 settembre 1991);

Visti in particolare gli articoli 2 e 3 del sopra citato regolamento ministeriale;

Ritenuta l'opportunità di emanare le norme tecniche per la produzione di materiale di propagazione vegetale certificato di noce e dei relativi portinnesti;

Ai termini degli articoli 2 e 3 del regolamento ministeriale 2 luglio 1991, n. 289;

Decreta:

Art. 1.

1. Le norme contenute nel presente decreto si applicano per la certificazione del materiale di propagazione del noce.

2. Ai fini del presente decreto, il decreto ministeriale 2 luglio 1991, n. 289, recante il regolamento istitutivo del Servizio di certificazione volontaria del materiale di propagazione vegetale, è di seguito denominato «decreto ministeriale».

Art. 2.

1. Il centro di conservazione per la premoltiplicazione di cui all'art. 2, comma 1, lettera *a)* del decreto ministeriale è situato presso l'Istituto sperimentale per la patologia vegetale di Roma, che ne assume la responsabilità della gestione ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto ministeriale medesimo.

2. Le strutture di cui al comma 1 ed i mezzi necessari alla conservazione del materiale di prebase devono rispondere ai requisiti previsti dall'allegato 1 del presente decreto.

3. I controlli sanitari ed i controlli di corrispondenza genetica del materiale vegetale in conservazione per la premoltiplicazione, di cui all'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale, sono effettuati, rispettivamente, dall'Istituto sperimentale per la patologia vegetale di Roma secondo le

procedure di cui all'allegato 2*A* del presente decreto e dall'Istituto sperimentale per la frutticoltura di Roma, secondo le procedure di cui all'allegato 3*A* del presente decreto.

Art. 3.

1. L'Istituto sperimentale per la patologia vegetale di Roma ha la responsabilità del centro di premoltiplicazione di cui all'art. 2, comma 1, lettera *b)*, del decreto ministeriale, che potrà essere attivato anche presso altre strutture pubbliche, riconosciute idonee dal Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali, sentito il parere del comitato tecnico-scientifico.

2. La gestione del centro di premoltiplicazione, di cui all'art. 3, comma 3, del decreto ministeriale, può essere affidata ad un organismo interprofessionale, sentito il parere del comitato tecnico-scientifico, mediante apposita convenzione da stipulare tra il Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali ed i soggetti interessati.

3. Le strutture del centro di premoltiplicazione ed i mezzi necessari alla conservazione del materiale di base devono rispondere ai requisiti previsti dall'allegato 1 del presente decreto.

4. I controlli sanitari ed i controlli di corrispondenza genetica del materiale vegetale in premoltiplicazione, di cui all'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale sono effettuati, rispettivamente, dall'Istituto sperimentale per la patologia vegetale di Roma secondo le procedure di cui all'allegato 2*A* del presente decreto e dall'Istituto sperimentale per la frutticoltura secondo le procedure di cui all'allegato 3*A* del presente decreto.

Art. 4.

1. La propagazione del materiale di noce prevista nel presente decreto deve essere effettuata tramite seme o innesto su piante della stessa categoria sanitaria, nonché per talea.

Qualora la moltiplicazione sia effettuata ricorrendo alle tecniche di micropropagazione, le procedure devono essere conformi a quanto previsto dall'art. 10 del decreto ministeriale.

Art. 5.

1. Ferme restando quanto disposto dagli articoli 2, 3 e 9 del decreto ministeriale, i centri di moltiplicazione devono avere dimensioni sufficienti a produrre annualmente centomila pezzi di materiale di propagazione (astoni, barbatelle, marze e semi) e rispondere ai requisiti previsti agli allegati 4*A* e 5.

2. I controlli sanitari ed i controlli di corrispondenza genetica delle piante madri presso i centri di moltiplicazione, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del del decreto ministeriale, sono attuati dalle regioni e dalle province autonome aderenti al Servizio nazionale di certificazione volontaria, avvalendosi degli organismi di cui all'art. 4 del decreto ministeriale in data 23 ottobre 1987, conformemente alle modalità di cui all'allegato 2*B* del presente decreto per lo stato sanitario e all'allegato 3*B* del presente decreto per la corrispondenza genetica.

Art. 6.

1. I vivai, che intendono produrre materiale da certificare, devono rispettare le norme di cui agli allegati 4*B* del presente decreto.

2. Il materiale da certificare prodotto dai vivai, fermo restando quanto disposto dalle vigenti disposizioni sullo stato sanitario e sulla corrispondenza genetica, deve soddisfare le caratteristiche di cui all'allegato 6 del presente decreto.

Art. 7.

1. Le regioni e le province autonome, che aderiscono al Servizio nazionale di certificazione volontaria stipuleranno apposite convenzioni con il Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali ai fini della regolamentazione delle procedure per l'attuazione dei suddetti controlli.

2. Le regioni e le province autonome che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, dispongono di apposito Servizio di certificazione operativo e che intendono aderire al Servizio nazionale, potranno chiedere al Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali la facoltà di certificare il materiale di moltiplicazione, ritenuto rispondente ai sensi della normativa regionale e provinciale, in deroga alle disposizioni del decreto ministeriale, fermo restando la unificazione delle etichette.

3. La facoltà di cui al comma 2, è riconosciuta, previo parere favorevole, dal comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 6 del decreto ministeriale ed a condizione che le regioni e le province autonome, trascorso un periodo non superiore ad anni cinque, assumano l'impegno di utilizzare per la certificazione esclusivamente materiale di propagazione proveniente dal Servizio nazionale.

4. Il riconoscimento della facoltà di cui al comma 3, sarà oggetto di apposite convenzioni tra il Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali e le regioni e le province autonome che ne faranno richiesta.

Art. 8.

1. Gli organismi e/o le istituzioni incaricate di svolgere controlli sul materiale di moltiplicazione ad ogni livello, qualora dovessero riscontrare materiale non conforme ai requisiti previsti dal presente decreto, sono tenuti ad escludere detto materiale dal processo di certificazione e ad inviare tempestivamente i risultati dei controlli al Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 ottobre 1993

Il Ministro: DIANA

ALLEGATO 1

CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE STRUTTURE E DEI MEZZI NECESSARI ALLA CONSERVAZIONE DEL MATERIALE DI PREBASE E DI BASE.

Il materiale di prebase e di base deve essere conservato in condizioni di assoluto isolamento onde evitare qualsiasi contaminazione.

Pertanto il materiale deve essere allevato in vasi di adeguato diametro contenente terriccio sterile e conservato in strutture (screen-house) che devono rispondere ai seguenti requisiti:

la pavimentazione deve garantire il completo isolamento tra i vasi e il terreno e deve essere realizzata con brecciolino o altro materiale inerte che assicuri comunque un efficiente drenaggio;

devono essere realizzate a tetto rigido e con una doppia parete in rete di dimensioni tali da impedire l'ingresso di insetti vettori di virus e agenti virus-simili;

tutta la struttura deve garantire l'isolamento dalle acque superficiali e dall'ambiente circostante.

ALLEGATO 2

CONTROLLI SANITARI

A) *Sul materiale di prebase e base.*

I controlli sanitari devono essere eseguiti secondo i protocolli previsti per ogni singola specie, come indicato nella tabella 1.

È necessario eseguire un saggio annuale su tutte le piante.

B) *Sulle piante madri certificate.*

Sono previsti due tipi di controlli:

a) visivi: da effettuare in concomitanza con il periodo di massima espressione sintomatologica delle singole malattie.

b) saggi: eseguiti secondo i protocolli previsti per ogni singola specie, come indicato nella tabella 1.

Annualmente verrà saggiato il 10% delle piante madri marze (PMM) o piante madri seme (PMS) o piante madri portinnesto (PMP).

Tabella 1

PROTOCOLLO DEI SAGGI DI ACCERTAMENTO PER LO STATO SANITARIO DEL NOCE PER LA CERTIFICAZIONE «VIRUS ESENTE» (*)

Nome inglese	Nome italiano patogeno	Agente	Indicatore consigliato	Test (*)
Virus				
Cherry leaf Roll	Accartocciamento fogliare del ciliegio	CLRV	Chenopodium quinoa	ELISA
Batteri				
Xanthomonas campestris pv. juglandis	Mal secco del noce			Osservazione visiva

(*) Il saggio sierologico negativo ne sostituisce il saggio biologico.

ALLEGATO 3

CONTROLLI DI CORRISPONDENZA GENETICA

A) *Sul materiale di prebase e di base.*

La certificazione di corrispondenza di specie e varietale, per le PMM (piante madri marze) potrà essere rilasciata solo dopo aver osservato almeno una fruttificazione sufficiente a permettere la verifica della piena corrispondenza del materiale in osservazione al fenotipo.

La certificazione di corrispondenza di specie e varietale, per i portinnesti propagati per seme, potrà venire rilasciata dall'Istituto sperimentale per la frutticoltura di Roma, dopo aver osservato, per un intero ciclo vegetativo in vivaio, un quantitativo di almeno 200 semenzali-portinnesto, ottenuti dal seme raccolto dalle rispettive PMS (piante madri seme).

I controlli — su materiale prelevato da ogni albero di prebase e di base — verranno effettuati nella/e località prescelta/e dall'Istituto per la frutticoltura di Roma.

Nei primi uno-due anni di fioritura e di fruttificazione andranno effettuati, e ripetuti ogni anno in tutti i suddetti tipi di materiale, almeno tre controlli durante il ciclo vegetativo in corrispondenza delle fasi fenologiche: fioritura, epoca di raccolta dei frutti, caduta delle foglie.

Nel caso dei portinnesti potrà non venire effettuata l'osservazione dei frutti ed in suo luogo potrà essere rilevata, come carattere distintivo, la capacità di moltiplicazione vegetativa.

B) *Sulle piante madri certificate.*

Prima di poter procedere al prelievo di materiale certificato la corrispondenza di specie e varietale, andrà verificata su tutte le piante, per i primi due anni, al germogliamento e/o fioritura e alla caduta delle foglie, inoltre, per un solo anno (al quinto anno) in corrispondenza della raccolta dei frutti.

ALLEGATO 4

CARATTERISTICHE TECNICHE

A) *Campi di piante madri.*

I campi di piante madri devono rispondere ai seguenti requisiti:

1) l'impianto deve avvenire su terreno che risponda ai normali requisiti di idoneità agronomica, risultare esente da nematodi vettori, secondo l'allegato 5, ed essere preventivamente disinfettato e disinfestato con idonei prodotti;

2) il campo deve distare almeno 100 metri da frutteti di qualsiasi tipo;

3) le parcelle devono essere omogenee, ben individuabili, dedicate esclusivamente all'allevamento delle piante madri;

4) nelle parcelle le file devono essere complete e distinte per specie e varietà. Quando si hanno diverse varietà su di una stessa fila, è obbligatoria la loro separazione con interspazio doppio;

5) le parcelle devono avere una fascia di bordo di almeno metri 3 costantemente lavorata su tutta la superficie e tenuta libera da qualsiasi altra vegetazione;

6) non possono essere conservati per più di 30 anni;

7) devono essere mantenuti costantemente esenti da infezioni crittogamiche e di altri organismi con particolare riferimento a quelli previsti nelle norme CEE;

8) i campi di piante madri devono essere isolati dall'afflusso di acque superficiali e le acque di irrigazione devono risultare o essere rese libere da agenti patogeni o loro vettori.

B) *Vivai.*

I vivai di piante certificabili devono rispondere ai seguenti requisiti:

1) essere impiantati su terreni che rispondano ai normali requisiti di idoneità sanitaria ed agronomica contemplati dalle vigenti disposizioni normative in materia e che da almeno due anni non abbiano ospitato noce;

2) essere sottoposti ad analisi nematologica secondo l'allegato n. 5 e, in base ai risultati, essere disinfettati e disinfestati;

3) essere suddivisi in parcelle omogenee, ben individuabili, destinate interamente ed esclusivamente all'ottenimento di noce;

4) la parcella deve contemplare una fascia di bordo di almeno metri 2, considerata parte integrante della parcella stessa, essere costantemente lavorata su tutta la superficie e tenuta libera da qualsiasi vegetazione;

5) ciascuna fila della parcella deve essere costituita da uno stesso tipo di materiale o combinazione di innesto. In caso contrario deve essere lasciato uno spazio di almeno metri 1;

6) essere mantenuti protetti da infezioni crittogamiche e da infestazioni entomatiche o di altra natura biotica, con particolare riferimento a quelli previsti dalle norme CEE per il materiale di categoria e CAE;

7) la parcella deve distare almeno metri 4 da impianti di noce (iuglandeti) e vivai adiacenti ottenuti con materiale di propagazione non qualificato sanitariamente.

ALLEGATO 5

ANALISI NEMATOLOGICA DEL TERRENO DEI CAMPI DI PIANTE MADRI

Il terreno in cui deve essere allevato materiale certificato deve essere analizzato e trovato libero dai seguenti nematodi:

Pratylenchus vulnus;
Pratylenchus penetrans;
Meloidogyne incognita;
Meloidogyne javanica;
Meloidogyne arenaria;
Meloidogyne hapla;
Criconemella xenoplax;
Cacopaurus pestis.

Per ogni ettaro di terreno devono essere prelevati 10 campioni; ciascuno costituito da un massimo di 5 diversi prelievi.

I campioni devono essere inviati immediatamente ad un laboratorio di analisi riconosciuto dal Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali.

In caso di accertata presenza dei nematodi sopraelencati, il terreno deve essere disinfestato secondo quanto prescritto dal laboratorio nematologico.

L'efficacia del trattamento eseguito deve essere confermata da una ulteriore analisi nematologica effettuata a sei mesi di distanza da detto trattamento.

ALLEGATO 6

CARATTERISTICHE BIOMETRICHE E QUALITATIVE MINIME DEL MATERIALE VIVAISTICO DA CERTIFICARE

Piante provenienti da talea:
monocormiche;
altezza minima dal colletto cm 25;
radici di lunghezza minima cm 20;
calibro minimo al colletto mm 10;
mazzi da 10 piante.

Piante provenienti da seme:
monocormiche;
altezza minima dal colletto cm 50;
fittone di lunghezza minima cm 30;
calibro minimo al colletto mm 10;
mazzi da 10 piante.

Piante innestate di un anno:
monocormiche;
con saldatura integra all'innesto;
altezza minima dal punto d'innesto cm 50;
calibro minimo, misurato a cm 10 sopra il punto d'innesto, mm 10;
mazzi da 10 piante.

Piante innestate di due anni:
monocormiche;
con saldatura integra all'innesto;
altezza minima dal punto d'innesto cm 150;
calibro minimo, misurato a cm 10 sopra il punto d'innesto, mm 15;
mazzi da 10 piante.

93A6233

DECRETO 2 novembre 1993

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Perugia.

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/81;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro dell'agricoltura e delle foreste la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Umbria degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

gelate dal 12 luglio 1993 al 14 luglio 1993 nella provincia di Perugia;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Perugia: gelate dal 12 luglio 1993 al 14 luglio 1993 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d),* nel territorio dei comuni di Norcia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 novembre 1993

Il Ministro DIANA

93A6249

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI SASSARI

DECRETO RETTORALE 29 settembre 1993.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Sassari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1084 e modificato con regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1217, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Visto il decreto ministeriale 30 ottobre 1992;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1992;

Viste le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Sassari;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, nonché riconosciute le esigenze di specificità professionale, disponibilità di personale docente e non docente e di idonee strutture ed attrezzature, ai sensi dell'art. 12, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Sassari approvato e modificato con la normativa sopraindicata, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

L'art. 40, relativo alla facoltà di lettere e filosofia è così modificato:

la facoltà di lettere e fiolosofia rilascia:

a) la laurea in lettere;
b) la laurea in filosofia;
c) la laurea in lingue e letterature straniere;
d) il diploma di operatore dei beni culturali.

È titolo di ammissione quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

Dopo l'art. 50, sono aggiunti i seguenti articoli relativi al corso di diploma di operatore dei beni culturali.

TABELLA XIII

DIPLOMA UNIVERSITARIO DI OPERATORE DEI BENI CULTURALI

Art. 1 *(Costituzione e durata del corso di diploma).* — Il corso di diploma ha lo scopo di fornire un'adeguata conoscenza di metodi e contenuti culturali e scientifici orientata al conseguimento del livello formativo richiesto dalle aree professionali degli archivisti, dei bibliotecari, degli esperti dei beni storico-artistici, archeologici e musicali e degli operatori del restauro dei beni culturali.

Il corso di diploma fornirà agli allievi una formazione integrata teorico-pratica fondata su aree e metodologicamente orientate in direzione paleografica, diplomatica, storico-artistica, storico-archeologica, storica-scientifica e informatica-amministrativa, attraverso un'ermeneutica aggiornata che consenta l'accesso a strumenti adeguati per la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali.

La durata del corso di diploma è stabilita in tre anni.

Al compimento degli studi viene conseguito il titolo di diploma di operatore dei beni culturali.

Art. 2 *(Accesso al corso di diploma).* — L'iscrizione al corso di diploma è regolata in conformità alle norme vigenti in materia di accessi agli studi universitari.

Il numero degli iscritti a ciascun corso è stabilito annualmente dal senato accademico, sentiti il consiglio di facoltà e quelli delle strutture didattiche competenti, in base alle risorse disponibili, alle esigenze del mercato del lavoro e secondo i criteri generali del Ministro dell'università e della ricerca, ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990.

Le modalità delle prove di ammissione sono stabilite dal consiglio della struttura didattica competente.

Art. 3 *(Corsi di laurea e di diplomi affini. Riconoscimenti).* — Ai fini del proseguimento degli studi, il corso di diploma universitario di cui all'art. 1 è riconosciuto affine al corso di laurea in lettere, indirizzo classico e indirizzo moderno, e storia; ai corsi di laurea in conservazione dei beni culturali, indirizzo archeologico, archivistico e librario e storico-artistico; al corso di laurea in materie letterarie.

Nell'ambito dei corsi affini, il consiglio competente riconoscerà, anche previa integrazione, gli insegnamenti seguiti con esito positivo, avendo riguardo alla loro validità culturale, propedeutica o professionale, per la formazione richiesta dal corso al quale sono chiesti il trasferimento o l'iscrizione.

Le modalità del riconoscimento sono fissate dal manifesto degli studi. In esso sarà indicato l'anno di corso al quale lo studente potrà iscriversi. Questo non potrà essere superiore al terzo.

Art. 4 *(Articolazione del corso degli studi).* — Il corso di diploma si articola in una prima parte dedicata alla formazione di base e in una seconda con otto indirizzi attivabili: archivistico; beni librari; storico-artistico; beni musicali; beni archeologici; informatico; documentalisti; storico-scientifico.

L'attività didattica complessiva comprende non meno di milletrecento ore di cui almeno centocinquanta ore di esercitazioni pratiche di laboratorio e di tirocinio, e di apprendimento delle principali lingue d'uso.

Le attività pratiche possono essere svolte anche presso qualificati enti e istituti, pubblici e privati, con i quali si siano stipulate apposite convenzioni.

L'ordinamento didattico è formulato con riferimento ad aree disciplinari intese come insiemi di discipline scientificamente affini, raggruppate per consentire di raggiungere definiti obiettivi didattico-informativi e individuate al successivo art. 5, in cui per ciascuna di esse è previsto il numero minimo di ore di attività didattiche.

L'attività didattica sarà articolata in quindici discipline di durata annuale. Sono, poi, previsti, due cicli didattici brevi, le ore di attività pratiche e di laboratorio, e quelle di studio delle lingue.

Art. 5 *(Ordinamento didattico).* — Le quindici discipline annuali e i due cicli brevi, nonché le attività di laboratorio e di tirocinio, dovranno riguardare le discipline incluse nelle apposite aree.

I due cicli didattici brevi dovranno riguardare le discipline indicate come opzionali.

Le prime sei discipline annuali concorreranno alla formazione di base e riguarderanno una disciplina per ciascuna delle seguenti aree:

Area 1 - Diritto e organizzazione:

storia del diritto italiano;

diritto amministrativo;

diritto pubblico;

economia e organizzazione aziendale;

diritto e legislazione dei beni culturali.

Area 2 - Storia:

storia greca;

storia romana;

storia bizantina;

storia medievale;

storia moderna;

storia contemporanea;

storia del Vicino Oriente Antico;

storia dell'India e dell'Asia centrale;

storia dell'Asia orientale.

Area 3 - Storia dell'arte.

storia dell'arte greca e romana;

storia dell'arte bizantina;

storia dell'arte medievale;

storia dell'arte moderna;

storia dell'arte contemporanea;

storia dell'arte musulmana;

storia dell'arte dell'India e dell'Asia centrale;

storia dell'arte dell'Estremo Oriente;

storia dell'arte dell'Asia sud-orientale;

storia dell'arte tibetana e mongola;

storia dell'arte copta.

Area 4 - Storia della scienza:

storia della scienza e della tecnica;

storia del pensiero scientifico;

storia della metodologia della scienza.

Area 5 - Informatica

informatica generale;

telematica;

elaborazione delle immagini.

Area 6 - Lingue straniere.

lingua inglese.

lingua francese;

lingua tedesca.

lingua spagnola.

Le altre nove annualità riguarderanno le discipline raggruppate nelle sette aree previste per ciascuno degli otto indirizzi in cui il corso di diploma potrà essere articolato e che di seguitó si elencano. Il manifesto degli studi indicherà il numero delle discipline da scegliere entro ciascuna area, fermo restando l'obbligo del concorso di ciascuna di esse.

Nel caso dell'indirizzo informatico per i beni culturali, le discipline da scegliersi non potranno essere inferiori a due. Potrà trattarsi, oltreché di quelle inserite nell'area 2, anche quelle contenute nell'area 5 della formazione di base.

INDIRIZZO ARCHIVISTICO

Area 1 - Archivistica:

archivistica generale;

archivistica speciale medievale;

archivistica speciale moderna e contemporanea.

Area 2 - Diplomatica:

diplomatica;

diplomatica contemporanea.

Area 3 - Paleografia:

paleografia latina;
codicologia;
paleografia greca;
esegesi delle fonti storiche.

Area 4 - Latino:

latino medievale;
latino moderno;
lingua latina.

Area 5 - Scienze bibliotecarie:

biblioteconomia;
bibliografia;
bibliologia.

Area 6 - Tecnologie archivistiche.

tecnologie archivistiche;
informatica applicata agli archivi;
procedure di formazione e organizzazione degli archivi.

Area 7 - Restauro:

teoria del restauro;
restauro del libro a stampa e del manoscritto;
storia e tecniche del restauro.

INDIRIZZO BENI LIBRARI

Area 1 - Scienze bibliotecarie:

biblioteconomia;
bibliografia;
bibliologia.

Area 2 - Archivistica:

archivistica generale;
archivistica speciale medievale;
archivistica speciale moderna e contemporanea.

Area 3 - Diplomatica:

diplomatica;
diplomatica contemporanea.

Area 4 - Latino e greco:

latino medievale;
latino moderno;
lingua moderna;
lingua greca.

Area 5 - Tecnologia e tecniche della documentazione:

tecnica dei cataloghi e classificazione;
teoria e tecnica della documentazione;
documentazione automatica;
gestione automatica degli archivi e delle biblioteche;
sistemi informativi documentali e bibliografici.

Area 6 - Storia del libro:

storia della stampa e dell'editoria;
storia del libro;
storia delle biblioteche;
codicologia.

Area 7 - Restauro:

teoria del restauro;
restauro del libro a stampa e del manoscritto;
storia e tecniche del restauro.

INDIRIZZO PER DOCUMENTALISTI

Area 1 - Scienze biblioteearie:

biblioteconomia;
bibliografia;
bibliologia.

Area 2 - Informatica:

informatica aplicata;
basi di dati e sistemi informativi;
sistemi di elaborazione;
gestione automatica degli archivi e delle biblioteche.

Area 3 - Letteratura:

letteratura italiana;
letteratura italiana moderna e contemporanea.

Area 4 - Teoria e tecnica della documentazione:

tecnica dei cataloghi e della classificazione;
teoria e tecnica della documentazione;
documentazione automatica;
sistemi informativi documentali e bibliografici.

Area 5 - Statistica ed economia:

elementi di statistica;
economia politica;
scienza dell'amministrazione;
economia dell'arte e della cultura.

Area 6 - Tecnologia della documentazione:

gestione automatica degli archivi e delle biblioteche;
sistemi informativi documentati e bibliografici.

Area 7 - Restauro:

teoria del restauro;
restauro del libro a stampa e del manoscritto;
storia e tecniche del restauro;
restauro dei materiali di documentazione audiovisiva.

INDIRIZZO STORICO-ARTISTICO

Area 1 - Storia dell'arte:

storia dell'arte greca e romana;
storia dell'arte bizantina;
storia dell'arte medievale;
storia dell'arte moderna;
storia dell'arte contemporanea;
storia dell'arte musulmana;
storia dell'arte dell'India e dell'Asia centrale;
storia dell'arte dell'Estremo Oriente;
storia dell'arte dell'Asia sud-orientale;
storia dell'arte tibetana e mongola;
storia dell'arte copta.

Area 2 - Arti applicate:

storia della miniatura;
storia del disegno, dell'incisione e della grafica;
archeologia industriale;
storia delle arti applicate e dell'oreficeria.

Area 3 - Teoria e tecnica delle arti:

museografia e museotecnica;
storia delle tecniche artistiche;
teoria e storia della cartografia;
storia delle arti grafiche;
storia e tecnica della fotografia e degli audiovisivi;
teoria e tecnica della cinematografia;
storia delle tecniche del cinema;
museologia e storia del collezionismo;
metodologia della storia dell'arte.

Area 4 - Teoria e tecniche del restauro:

teoria del restauro;
storia e tecniche del restauro delle opere d'arte;
chimica del restauro;
restauro dei materiali di documentazione audiovisiva;
teoria e tecniche del restauro dei manufatti.

Area 5 - Disegno e rilievo:

disegno e rilievo;
elementi di topografia e fotogrammetria.

Area 6 - Discipline artistiche:

psicologia dell'arte;
semiologia delle arti;
sociologia dell'arte.

Area 7 - Estetica:

estetica;
storia e critica del cinema;
storia della critica d'arte;
fenomenologia degli stili;
semiotica del cinema;
semiotica.

INDIRIZZO BENI MUSICALI

Area 1 - Storia:

storia della musica;
storia della musica dell'età classica;
storia della musica medievale e rinascimentale;
storia della musica dell'età moderna;
storia della musica contemporanea;
storia della musica popolare.

Area 2 - Tecniche della musica:

elementi di elettroacustica;
organologia;
elementi di armonia e contrappunto.

Area 3 - Semiologia

storia delle notazioni musicali;
paleografia musicale;
paleografia musicale bizantina,
semiologia musicale;
teoria e storia della notazione musicale nel Medioevo,
teoria e storia della notazione nel Rinascimento.

Area 5 - Documentazione, conservazione e restauro

bibliologia e storia della tradizione manoscritta;
metodologia e tecniche del restauro dei beni musicali;
museotecnica e museografia musicale;
documentazione musicale

Area 6 - Teoria musicale.

teoria musicale,
storia della teoria musicale classica,
storia della teoria musicale medievale e rinascimentale.

Area 7 - Discipline ausiliarie:

estetica musicale,
drammaturgia musicale,
metodologia della critica musicale·
etnomusicologia

INDIRIZZO BENI ARCHEOLOGICI

Area 1 - Storia dell'arte antica

storia dell'arte greca e romana,
storia dell'arte bizantina;
storia dell'arte dell'Estremo Oriente;
storia dell'arte dell'India e dell'Asia centrale

Area 2 - Archeologia

archeologia greca e romana,
archeologia della Magna Grecia,
archeologia fenicio-punica,
archeologia tardo-antica;
archeologia cristiana;
archeologia medievale;
egittologia;
archeologia del Vicino e Medio Oriente,
archeologia e storia dell'arte dell'India;
archeologia e storia dell'arte iranica;
archeologia e storia dell'arte dell'Asia centrale,
archeologia e storia dell'arte dell'Asia sud-orientale,
archeologia e storia dell'arte dell'Asia orientale

Area 3 - Preistoria e protostoria:

ecologia preistorica;
civiltà preclassiche;
paletnologia;
protostoria europea;
paleontologia umana e animale,
etruscologia;
civiltà dell'Italia preromana.

Area 4 - Etnoantropologia

etnologia,
antropologia culturale,
geografia storica;
antropologia storica del mondo antico.

Area 5 - Tecniche del rilevamento e della documentazione.

rilievo e analisi tecnica dei monumenti antichi;
metodologia e tecniche della ricognizione e dello scavo,
telerilevamento e rilevazione di immagini;
elementi di topografia e fotogrammetria;
topografia antica.

Area 6 - Archeometria:

rilievo e analisi tecnica dei monumenti antichi;
archeometria;
geoarcheologia,
bioarcheologia;
elementi di ecologia.

Area 7 - Restauro:

teoria e tecniche del restauro dei manufatti archeologici;
storia e tecniche del restauro,
museografia e museotecnica;
museologia e storia del collezionismo,
chimica del restauro.

INDIRIZZO INFORMATICO

Area 1 - Diritto:

elementi di diritto per archivisti;
diritto e legislazione dell'informatica;
diritto d'autore.

Area 2 - Informatica:

informatica applicata;
gestione automatica degli archivi e delle biblioteche;
basi di dati e sistemi informativi;
sistemi di elaborazione.

Area 3 - Tecnica della documentazione:

tecnica dei cataloghi e classificazione;
teoria e tecnica della documentazione;
teoria e tecniche della documentazione audiovisiva;
tecniche di documentazione automatica.

Area 4 - Archivistica o bibliografia:

archivistica generale;
archivistica speciale;
bibliografia;
biblioteconomia.

Area 5 - Restauro:

teoria del restauro;
restauro del libro a stampa e del manoscritto;
storia e tecniche del restauro.

Area 6 - Storia della scienza:

storia della scienza e della tecnica;
storia delle innovazioni tecnologiche.

Area 7 - Museografia e museotecnica:

museografia;
museologia e storia del collezionismo;
museotecnica;
catalogazioni;
teoria e storia dei sistemi di classificazione;
conservazione di beni culturali-scientifici.

INDIRIZZO STORICO SCIENTIFICO

Area 1 - Museografia e museotecnica:

museografia;
museotecnica;
catalogazioni;
teoria e storia dei sistemi di classificazione;
conservazione dei beni culturali-scientifici;
conservazione e gestione delle medioteche.

Area 2 - Storia della scienza e della tecnica:

storia della scienza e della tecnica;
storia della chimica;
storia della fisica;
storia della medicina;
archeologia industriale.

Area 3 - Storia della strumentazione scientifica:

storia degli strumenti scientifici;
storia della didattica delle scienze;
museologia e storia del collezionismo scientifico.

Area 4 - Teoria e tecniche del restauro:

teoria del restauro;
storia e tecniche del restauro;
restauro dei beni culturali scientifici;
restauri dei reperti naturalistici;
restauro dei materiali di documentazione audio-visiva.

Area 5 - Analisi dei materiali:

analisi chimica;
analisi diffrattometrica e strutturale;
analisi chimica strumentale;
analisi della corrosione e protezione dei materiali.

Area 6 - Natura dei materiali:

petrografia dei beni culturali;
metallografia dei beni culturali;
materiali cellulosi, tessuti e legno;
materiali ceramici, vetrosi, leganti.

Area 7 - Archeometria:

archeometria metodologia;
geoarcheometria;
petroarcheometria;
bioarcheometria;
ecologia preistorica.

È previsto un ciclo didattico a sé stante dedicato ad una seconda lingua d'uso per ciascun indirizzo.

Il numero minimo di ore di attività didattica è fissato in settanta ore per ciascuna disciplina.

I due cicli didattici brevi riguarderanno per ciascun indirizzo, le discipline indicate come opzionali dalla facoltà presso le quali il corso di diploma è istituito

Il numero minimo di ore di attività didattiche per i cicli brevi è fissato in trenta ore per ciascuna disciplina.

Art. 6 *(Esame di diploma)*. L'esame di diploma tende ad accertare la preparazione complessiva raggiunta e ha un suo momento qualificante nella discussione di un elaborato finale steso dallo studente.

Art. 7 *(Regolamento dei corsi di diploma)*. — I consigli delle competenti strutture didattiche determinano, con apposito regolamento, in conformità di quello didattico l'articolazione dei corsi di diploma, secondo quanto previsto dall'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Sassari, 29 settembre 1993

Il rettore: PALMIERI

93A6253

UNIVERSITÀ DI VERONA

DECRETO RETTORALE 15 ottobre 1993.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Verona approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre 1983, n. 766, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1952;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1562, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590;

Visto l'art. 16, primo comma, della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto rettorale 5 dicembre 1990;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 30 ottobre 1992, e la tabella XXVI-*bis* ad esso allegata, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 12 marzo 1993;

Vista la proposta della modifica dello statuto formulata dal comitato per la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Verona in data 30 aprile 1993, dal senato accademico in data 4 maggio 1993 e dal consiglio di amministrazione in data 21 maggio 1993;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale del 14 settembre 1993;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Verona approvato e modificato con i decreti approvati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

L'art. 42 relativo al corso di laurea in scienze dell'informazione è soppresso e sostituito dal seguente:

Capo I

LAUREA IN INFORMATICA

Art. 42. — 1. Il corso di laurea in informatica ha lo scopo di fornire conoscenze approfondite delle teorie e dei metodi che sono alla base dell'attività di ricerca e di progettazione nell'area dei sistemi informatici e delle loro applicazioni.

2. Sono titoli di ammissione quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

3. L'articolazione del corso di laurea, i piani di studio con i relativi insegnamenti fondamentali obbligatori, i moduli didattici, le forme di tutorato, le prove di valutazione della preparazione degli studenti, la propedeuticità degli insegnamenti, il riconoscimento degli insegnamenti seguiti presso altri corsi di laurea e di diploma, sono determinati dalle strutture didattiche con le modalità previste dal secondo comma dell'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

4. In attesa della entrata in vigore del regolamento didattico di ateneo le funzioni delle strutture didattiche per gli adempimenti di cui al comma precedente in relazione alla laurea in informatica sono esercitate dai consigli di facoltà che deliberano su proposta del consiglio di corso di laurea.

5. La durata del corso di laurea è di cinque anni. Gli insegnamenti sono organizzati sulla base di unità didattiche. Ogni unità didattica comprende circa 60 ore complessive di lezioni, esercitazioni e sperimentazioni. Ogni insegnamento comprende una o due unità didattiche. Ciascun anno di corso può essere articolato in due periodi didattici (semestri) ciascuno comprendente almeno 12 settimane di effettiva attività didattica.

6. Per l'ammissione all'esame di laurea è necessario aver superato le prove di valutazione relative a tutti gli insegnamenti obbligatori, quelle di insegnamenti complementari e quelle di insegnamenti caratterizzanti specifici orientamenti per complessive 44 unità didattiche. Questo computo include le quattro unità didattiche corrispondenti ai corsi di laboratorio di cui al punto 9.

7. Il corso di laurea è organizzato in un biennio propedeutico ed in un triennio di applicazione.

8. I corsi obbligatori del biennio propedeutico sono così ripartiti tra le aree disciplinari. Area dell'informatica (tabella *A*): 8 unità. Area della matematica (tabella *B*): 6 unità. Sottoarea della fisica ed elettronica (tabella *C*): 2 unità. All'interno dell'area matematica due unità didattiche appartenenti necessariamente alla sottoarea algebra e geometria debbono essere dedicate all'insegnamento delle basi della matematica discreta. Inoltre tre unità didattiche debbono appartenere alla sottoarea dell'analisi matematica ed una unità didattica deve appartenere alla sottoarea della logica matematica. Sono inoltre obbligatori almeno due corsi di laboratorio di informatica per complessive 4 unità didattiche. Ciascuno di questi corsi è coordinato con un insegnamento dell'area disciplinare dell'informatica. La prova di esame di ogni laboratorio e quella dell'insegnamento con esso coordinato sono svolte congiuntamente con modalità stabilite dal consiglio del corso di laurea e danno luogo ad un unico voto. Per un efficace svolgimento delle attività sperimentali, viene assicurato un rapporto ordinariamente non superiore a cento tra il numero di studenti che frequentano i corsi di laboratorio e il numero dei docenti di questi corsi.

9. I corsi obbligatori del triennio di applicazione sono così ripartiti tra le aree disciplinari. Area dell'informatica (tabella *A*): 6 unità. Area della matematica (tabella *B*): 4 unità. Area della fisica, elettronica e cibernetica (tabella *C*): 2 unità. Gli insegnamenti obbligatori dell'area della matematica debbono comprendere due unità didattiche della sottoarea di analisi numerica, una unità didattica della sottoarea calcolo della probabilità e una unità didattica della sottoarea della ricerca operativa. Gli insegnamenti dell'area fisica, elettronica e cibernetica debbono comprendere almeno un'unità della disciplina «fisica generale».

10. I restanti corsi di insegnamento per complessive 12 unità didattiche sono impartiti nel triennio di applicazione, e sono inseriti nei piani di studio secondo le modalità specificate nei commi seguenti.

11. Le strutture didattiche indicheranno annualmente specifici orientamenti del corso di laurea con le relative discipline caratterizzanti, corrispondenti di norma a otto unità didattiche.

12. Le discipline caratterizzanti di ciascun orientamento appartengono ordinariamente alle aree disciplinari previste per i corsi obbligatori oppure alle aree di telecomunicazioni, bioingegneria elettronica, sistemi di elaborazione delle informazioni, economia e direzione delle imprese, ingengeria economico-gestionale (tabella *D*).

13. Ogni studente è tenuto a seguire il piano di studi di uno specifico orientamento. Le strutture didattiche indicheranno gli insegnamenti complementari che possono essere scelti dagli studenti per completare le previste 44 unità didattiche.

14. Le strutture didattiche competenti stabiliranno le modalità di riconoscimento ai fini del corso di laurea degli insegnamenti impartiti nel corso di diploma in informa-

tica. Sono comunque riconoscibili gli insegnamenti del primo biennio del diploma appartenenti all'area informatica e quelli dell'area matematica relativi al calcolo differenziale ed integrale ed ai fondamenti della matematica discreta.

15. Per l'iscrizione al triennio di applicazione è necessario aver superato le prove di valutazione relative ad un numero di corsi del biennio propedeutico corrispondenti ad almeno 12 unità didattiche. Le strutture didattiche potranno indicare più precise limitazioni, avendo riguardo agli insegnamenti di cui si sono superate le prove di valutazione.

16. La struttura didattica potrà richiedere il superamento prove di conoscenza di una o più lingue straniere.

17. L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta.

18. Tutti gli insegnamenti impartiti nel corso di laurea dovranno appartenere ai settori scientifico-disciplinari previsti dall'art. 14 della legge 19 novembre 1990, n. 341. In attesa dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica che definirà i settori scientifico-disciplinari, gli insegnamenti indicati nelle tabelle *A*, *B*, *C* e *D* potranno essere sostituiti con insegnamenti dello stesso contenuto attivati dove è istituito il corso di laurea.

AREE DISCIPLINARI RELATIVE ALLA LAUREA IN INFORMATICA

Tabella A

Area informatica:
- algoritmi e strutture dati;
- architettura degli elaboratori;
- basi di dati e sistemi informativi;
- fondamenti dell'informatica;
- informatica applicata;
- informatica generale;
- informatica teorica;
- ingegneria del software;
- intelligenza artificiale;
- interazione uomo-macchina;
- laboratorio di informatica;
- linguaggi di programmazione;
- metodi formali dell'informatica;
- programmazione;
- sistemi di elaborazione;
- sistemi operativi.

Tabella B

Area della matematica:

sottoarea dell'algebra:
- algebra;
- algebra computazionale;
- algebra lineare;
- istituzioni di algebra superiore;
- matematica discreta;

sottoarea della logica matematica:
- logica matematica;
- teoria della ricorsività;

sottoarea della geometria:
- geometria;
- geometria combinatoria;
- istituzioni di geometria superiore;
- matematica discreta;

sottoarea dell'analisi matematica:
- analisi matematica;
- equazioni differenziali;
- istituzioni di analisi superiore;

sottoarea della probabilità:
- calcolo delle probabilità;
- calcolo delle probabilità e statistica matematica;
- statistica matematica;
- teoria dei giochi;
- teoria dell'affidabilità;
- teoria delle code;

sottoarea dell'analisi numerica:
- analisi numerica;
- calcolo numerico;
- matematica computazionale;
- metodi di approssimazione;
- metodi numerici per la grafica;
- metodi numerici per l'ottimizzazione;

Sottoarea della ricerca operativa:
- ottimizzazione combinatoria;
- programmazione matematica;
- ricerca operativa;
- teoria dei giochi.

Tabella C

Area della fisica, elettronica e cibernetica:

sottoarea della fisica ed elettronica:
- fisica;
- fisica generale;
- elettronica;

sottoarea della cibernetica:
- apprendimento automatico;
- cibernetica;
- crittografia;
- elaborazioni di immagini;
- laboratorio di cibernetica;
- metodi per il ragionamento automatico;
- metodi per la rappresentazione della conoscenza;
- metodi dei sistemi percettivi;
- reti neurali;
- teoria dell'informazione.

Tabella D

Area delle telecomunicazioni:
- algoritmi e circuiti per telecomunicazioni;
- comunicazioni con mezzi mobili;
- comunicazioni elettriche;
- comunicazioni ottiche;
- elaborazione e trasmissione delle immagini;
- elaborazione numerica dei segnali;
- reti di telecomunicazioni;
- sistemi a microonde per telecomunicazioni;
- sistemi di commutazione;
- sistemi di radiocomunicazione;
- sistemi di telecomunicazione;
- sistemi di telerilevamento;
- telematica;
- teoria dei segnali;
- teoria dell'informazione e codici;
- teoria e tecnica radar;
- teoria e tecniche del riconoscimento;
- trasmissione numerica.

Area della bioingegneria elettronica:
automazione e organizzazione sanitaria;
bioelettromagnetismo;
bioelettronica;
bioimmagini;
bioingegneria;
bioingegneria dei sistemi fisiologici;
bioingegneria della riabilitazione e protesi;
elaborazione di dati e segnali biomedici;
elettronica biomedica;
informatica medica;
modelli di sistemi biologici;
robotica antropomorfa;
sistemi intelligenti naturali e artificiali;
strumentazione biomedica;
tecnologie biomediche.

Area dei sistemi di elaborazione dell'informazione:
basi di dati;
calcolatori elettronici;
fondamenti di informatica;
impianti di elaborazione;
informatica grafica;
informatica medica;
ingegneria della conoscenza e sistemi esperti;
linguaggi e traduttori;
reti di calcolatori;
reti logiche;
robotica;
sistemi di elaborazione;
sistemi informativi;
sistemi per la progettazione automatica;
teoria e tecniche di elaborazione della immagine.

Area di economia e direzione delle imprese;
analisi finanziaria;
economia e direzione delle imprese;
economia e direzione delle imprese commerciali;
economia e direzione delle imprese di servizi;
economia e direzione delle imprese di trasporto;
economia e direzione delle imprese industriali;
economia e direzione delle imprese internazionali;
economia e direzione delle imprese turistiche;
economia e tecnica della pubblicità;
finanza aziendale;
gestione della produzione e dei materiali;
marketing;
marketing internazionale;
strategie di impresa;
tecnica industriale e commerciale.

Area di ingegneria economico gestionale:
analisi dei sistemi finanziari;
economia applicata all'ingegneria;
economia dei sistemi industriali;
economia del cambiamento tecnologico;
economia ed organizzazione aziendale;
economia ed organizzazione dei servizi;
gestione aziendale;
gestione dell'informazione aziendale;
gestione dell'innovazione e dei progetti;
marketing industriale;
organizzazione della produzione e dei sistemi logistici;
pianificazione ed organizzazione della ricerca e sviluppo;
sistemi di controllo di gestione;
sistemi organizzativi;
strategia e sistemi di pianificazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Verona, 15 ottobre 1993

Il rettore: MARIGO

93A6254

CIRCOLARI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

CIRCOLARE 30 ottobre 1993, n. V/951351.

Rapporti commerciali con l'Iraq.

Si comunica che la rappresentanza permanente d'Italia presso le Nazioni Unite di New York ha trasmesso un modello di formulario — che si unisce in allegato — predisposto dal comitato sanzioni del Consiglio di sicurezza per rendere più agevole e spedito l'esame delle domande di autorizzazione ad esportare in Iraq in deroga all'embargo.

Tale formulario dovrà essere compilato in lingua inglese dalle ditte italiane interessate ed inviato, unitamente alla richiesta di autorizzazione redatta su carta legale, al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale valute, Div. III.

Il direttore generale: MAZZA

ALLEGATO

SECURITY COUNCIL COMMITTEE ESTABLISHED BY RESOLUTION 661 (1990)
CONCERNING THE SITUATION BETWEEN IRAQ AND KUWAIT

AUTHORIZATION REQUEST FORM

for authorization of export of goods to Iraq

Requestor ______________________ Date ______________________
(State or international organization)

INFORMATION ABOUT THE EXPORTER

Name of exporter ______________________ Address of Exporter ______________________

______________________ ______________________

Type of exporter ______________________ ______________________
(e g private or public enterprise, individual merchant, public authority, NGO, international organization)

INFORMATION ABOUT THE GOODS (please use one form for each distinct item)

Description ______________________ Tariff number ______________________
HS, CCT, SITC

Country of origin ______________________ Quantity __________ Quantity unit ______________________
(e.g. pieces, tons, litres)

Value per unit ______________________ Total value ______________________

INFORMATION ABOUT THE SHIPMENT

Number of shipments __________ Period of time over which goods to be shipped ______________________

Date of: Mode and route of:

Shipment 1 ______________________ Shipment 1 ______________________

Shipment 2 ______________________ Shipment 2 ______________________

Shipment 3 ______________________ Shipment 3 ______________________

(please attach separate sheet if more than 3 partial shipments)

Method of payment: ______________________

INFORMATION ABOUT THE IRAQI IMPORTER

Name of Importer ______________________ Address of Importer ______________________

______________________ ______________________

Type of Importer ______________________ ______________________
(e g. private or public enterprise, individual merchant, public authority, NGO, international organization)

INFORMATION ABOUT THE IRAQI END-USER (if different from Iraqi importer)

Name of End-user ______________________ Address of End-user ______________________

____

Type of End-user ______________________ ______________________
(e g private or public enterprise, individual merchant, public authority, NGO, international organization)

End-use of goods ____
(if not otherwise obvious)

REMARKS

Nature of essential civilian need/humanitarian justification

____

____

____

Additional information which exporter wishes to convey

____

____

____

____

____

____

____

93A6283

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di due richieste di *referendum* popolari

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 17 marzo 1993, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da tredici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete che sia abrogato l'articolo 63 comma 2, limitatamente alle parole "che, secondo le leggi vigenti", alle parole "ad un istituto mutualistico di natura pubblica sono assicurati" nonché alle parole "nel limite delle prestazioni sanitarie erogate agli assicurati del disciolto INAM";

l'articolo 63 commi 3

(A partire dalla data di cui al primo comma i cittadini di cui al comma precedente soggetti all'obbligo della presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), sono tenuti a versare annualmente un contributo per l'assistenza di malattia, secondo le modalità di cui ai commi seguenti, valido anche per i familiari che si trovino nelle condizioni indicate nel precedente comma. Gli adempimenti per la riscossione ed il recupero in via giudiziale della quota di cui al precedente comma sono affidati all'INPS che vi provvederà secondo le norme e le procedure che saranno stabilite con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro delle finanze. Con lo stesso decreto sarà stabilita la procedura di segnalazione all'INPS dei soggetti tenuti al pagamento. Per il mancato versamento o per l'omessa od infedele denuncia dei dati indicati nel decreto di cui al comma precedente si applicano le sanzioni previste per i datori di lavoro soggetti alle procedure di cui al D.M. 5 febbraio 1969)

4 (Il contributo dovuto dai cittadini italiani all'estero anche se non soggetti all'obbligo della predetta dichiarazione dei redditi è disciplinato dal decreto di cui all'art. 37 della presente legge)

5 (Con decreto del Ministro della sanità, da emanarsi entro il 30 ottobre di ogni anno di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Consiglio sanitario nazionale, è stabilita la quota annuale da porre a carico degli interessati per l'anno successivo. Detta quota è calcolata tenendo conto delle variazioni previste nel costo medio procapite dell'anno precedente per le prestazioni sanitarie di cui al secondo comma)

e 8 (Per il mancato versamento o per omessa o infedele dichiarazione, si applicano le sanzioni previste per tali casi nel titolo V del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600)

della legge 23 dicembre 1978 n. 833 recante "Istituzione del Servizio sanitario nazionale"?».

Dichiarano altresì di eleggere domicilio presso il gruppo parlamentare della Lega Nord, via Uffici del Vicario n. 21, Roma.

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 17 marzo 1993, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da tredici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete che sia abrogato l'articolo 2 comma 2 della legge 6 agosto 1990 n. 223, recante "Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato", limitatamente alle parole: "a totale partecipazione pubblica", nonché l'articolo 1 del decreto legge 19 ottobre 1992 n. 408, recante "Disposizioni urgenti in materia di pubblicità radiotelevisiva", convertito in legge dalla legge 17 dicembre 1992, n. 483?».

Dichiarano altresì di eleggere domicilio presso il gruppo parlamentare della Lega Nord, via Uffici del Vicario n. 21 - Roma.

93A6307

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 10 novembre 1993

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1654,64
ECU	1865,94
Marco tedesco	976,19
Franco francese	279,95
Lira sterlina	2429,84
Fiorino olandese	869,99
Franco belga	45,510
Peseta spagnola	12,158
Corona danese	244,71
Lira irlandese	2318,48
Dracma greca	6,819
Escudo portoghese	9,532
Dollaro canadese	1265,50
Yen giapponese	15,424
Franco svizzero	1108,27
Scellino austriaco	138,81
Corona norvegese	224,05
Corona svedese	201,54
Marco finlandese	285,78
Dollaro australiano	1101,49

93A6324

Inizio della consegna dei buoni del Tesoro poliennali 11% - 1° giugno 1993/1996 (codice 036640), 11% - 1° giugno 1993/1998 (codice 036641) e 11% - 1° giugno 1993/2003 (codice 036642), al portatore.

A norma dei decreti ministeriali 21 maggio 1993 (art 14), pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n 140 del 17 giugno 1993, si rende noto che il magazzino Tesoro del Provveditorato generale dello Stato ha completato le spedizioni alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, per la consegna, alle coesistenti filiali della Banca d'Italia, dei titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 11% - 1° giugno 1993/1996, 11% - 1° giugno 1993 1998 e 11% - 1° giugno 1993/2003, rispettivamente, il 25 ottobre 1993, il 2 novembre 1993 e l'8 novembre 1993

93A6284

MINISTERO PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Provvedimenti concernenti associazioni ortofrutticole ed agrumarie

Con decreto ministeriale n 90183 del 23 settembre 1993, è stata accertata la sussistenza nell'Unione nazionale tra le associazioni di produttori di riso - U N A Ris I, con sede in Roma, via XXIV Maggio n 43, dei requisiti previsti dalla legge 20 ottobre 1978, n 674, e dal regolamento CEE n 1360 78

Alla predetta Unione ai sensi dell'art 7 della citata legge n 674/78 e riconosciuta la personalita giuridica di diritto privato

Con decreto ministeriale in data 28 settembre 1993, n 90184, e stata accertata la perdita, per l'associazione tra produttori ortofrutticoli di Bari - A P O Bari, con sede in Bari, via Ten Casale n 27, dei requisiti previsti dalla legge 27 luglio 1967, n 622, e dal relativo regolamento di esecuzione emanato con decreto del Presidente della Repubblica n 165 del 21 febbraio 1968

La predetta associazione viene, pertanto, cancellata dal n 131 dell elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli, di cui all'art 5 della citata legge e ad essa viene revocata la personalità giuridica di diritto privato

Con decreto ministeriale in data 28 settembre 1993 n 90185 e stata accertata nell'associazione «Produttori ortofrutticoli del Metaponto - Pr O Met As» con sede in Scanzano Jonico (Matera), via Tagliamento n 31, la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge 27 luglio 1967, n 622 e dal relativo regolamento di esecuzione emanato con decreto del Presidente della Repubblica n 165 del 21 febbraio 1968 nonche dall art 13 del regolamento CEE n 1035 72

La predetta associazione e iscritta al n 169 dell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli di cui all'art 5 della citata legge e, ad essa e riconosciuta la personalita giuridica di diritto privato a norma del combinato disposto degli articoli 7 e 12 della legge n 674 del 20 ottobre 1978

Con decreto ministeriale in data 28 settembre 1993, n 90182, è stata accertata nel Consorzio di cooperative «P O M A», con sede in Battipaglia (Salerno), strada privata Frigotirenna, la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge 27 luglio 1967, n 622, e dal relativo regolamento di esecuzione emanato con decreto del Presidente della Repubblica n 165 del 21 febbraio 1968, nonché dall'art 13 del regolamento CEE n 1035/72

La predetta associazione è iscritta al n 168 dell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli, di cui all'art 5 della citata legge e, ad essa è riconosciuta la personalità giuridica di diritto privato a norma del combinato disposto degli articoli 7 e 12 della legge n 674 del 20 ottobre 1978

Con decreto ministeriale in data 28 settembre 1993, n 90186, è stato rettificato il decreto ministeriale n. 7642 del 5 agosto 1993 nel quale era stata erroneamente indicata la ragione sociale dell'«Associazione produttori ortofrutticoli della marca trivigiana - A P O M T - Societa cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Treviso

93A6255

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1993 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n 726, convertito con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S r l Modulo 3, con sede in Moscufo (Pescara) e unita di Moscufo (Pescara), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 25 ore settimanali nei confronti di sessantuno lavoratori su un organico complessivo di settantadue unità, per il periodo dal 12 ottobre 1992 al 26 aprile 1993

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 19 aprile 1993, n 12853.

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1993 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S c a r l. Giulia 85, con sede in Livorno e unità di Livorno, per il quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 30 ore fino al 5 novembre 1992, a 20 ore fino al 14 aprile 1993 per quarantotto dipendenti costituenti la totalità dell'organico, per il periodo dal 13 ottobre 1992 al 14 aprile 1993.

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1993 e disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S p a. Chef Italia unità mensa c/o Star, con sede in Roma unità di Sarno (Salerno), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 36 ore a 35 ore settimanali, per il periodo dal 1° novembre 1991 al 2 marzo 1992.

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1993 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in

favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cusina Sud unità mensa c/o Firestone Italia, con sede in Napoli e unità di Modugno (Bari), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 35 ore nei confronti di sedici lavoratori su un organico di diciassette unità, per il periodo dall'11 agosto 1991 al 31 gennaio 1993.

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1993 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pellegrini Centro Sud unità mensa c/o Iam Augusta S.p.a., con sede in Milano e unità di Brindisi, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 27,50 ore settimanali nei confronti di tredici dipendenti e da 35 ore settimanali a 25 ore settimanali nei confronti di un dipendente su un organico complessivo di diciassette unità, per il periodo dal 15 giugno 1992 al 14 giugno 1993.

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1993 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pellegrini Centro Sud mensa c/o Siemens, con sede in Milano unità di Marcianise, (Caserta), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 35 ore settimanali nei confronti di ventisette lavoratori su un organico complessivo di ventotto unità, per il periodo dal 12 agosto 1991 al 31 agosto 1992.

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1993 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Oreste Pardini, con sede in Camaiore (Lucca) e unità di Camaiore (Lucca), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore settimanali per ventidue addetti su un organico di settantacinque, così strutturate; una settimana a zero ore ed una ad orario pieno, per il periodo dal 25 febbraio 1991 al 29 febbraio 1992.

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1993 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tessitura Serica di Drezzo, con sede in Drezzo (Como) e unità di Drezzo (Como), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore settimanali (4 ore al giorno per cinque giorni alla settimana) nei confronti di diciotto unità su un organico complessivo di ventidue lavoratori, per il periodo dal 1° ottobre 1992 al 30 settembre 1993.

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1993 in attuazione della delibera CIPI che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale della S.p.a. Nuova Cimi Montubi, con sede legale in Vimodrone (Milano), è disposta, in favore dei lavoratori dipendenti dalla unità produttiva operante nell'ambito del cantiere della ex centrale elettronucleare di Montalto di Castro (Viterbo), in forza alla data dell'8 febbraio 1988, la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale dal 1° ottobre 1992 al 28 settembre 1993.

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1993 è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fima, con sede in Milano, stabilimenti in Cormano (Milano), Milano e uffici nazionali, per il periodo dal 3 febbraio 1993 al 2 agosto 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1993 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Zerbinati costruzioni ferroviarie e meccaniche, con sede in Milano e stabilimento in Mozzate (Como), per il periodo dal 15 marzo 1993 al 14 settembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1993 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cartiera Abramo Sordini & Figli, con sede in Foligno (Perugia) e stabilimento in Foligno - frazione Pale (Perugia), per il periodo dal 27 aprile 1993 al 26 ottobre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Arsol, con sede in Roma e unità in Bari, Calenzano (Firenze) e Latina, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 20 febbraio 1993 al 19 febbraio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Nuova Sardamag, con sede in S. Antioco (Cagliari) e unità di S. Antioco (Cagliari), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 30 dicembre 1992 al 29 dicembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.A.P.A., con sede in Napoli e unità nazionali, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 26 giugno 1993 al 25 giugno 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Longhi Pelletterie di Bruno Longhi, con sede in Parma e unità in Parma, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 17 giugno 1993 al 16 giugno 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Giza, con sede in Bagnolo in Piano (Reggio Emilia) e unità in Bagnolo in Piano (Reggio Emilia) e uffici di Roma, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 15 marzo 1993 al 14 marzo 1994. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 22 luglio 1993, n. 13215.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sitecne, con sede in Milano e unità in Livorno, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 18 ottobre 1991 al 17 ottobre 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Filati Universal, con sede in Verrone (Vercelli) e unità in Verrone (Vercelli), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 26 giugno 1993 al 31 dicembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sitecne, con sede in Milano e unità in Augusta (Siracusa), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 18 ottobre 1991 al 17 ottobre 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Po.Der.Lat., con sede in Campobasso e unità in Campobasso e Ceccano (Frosinone), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 2 aprile 1993 al 1° aprile 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1993 è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Fashion Center, con sede in Bentivoglio (Bologna) e stabilimento in Bentivoglio (Bologna), per il periodo dal 2 febbraio 1993 al 27 giugno 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Jacapo, con sede in Cesano Boscone (Milano) e unità in Cesano Boscone (Milano), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 30 marzo 1993 al 29 marzo 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1993 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Pulsar, con sede in Guidonia (Roma) e stabilimento in Guidonia (Roma), per il periodo dal 10 giugno 1993 al 9 dicembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1993 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Eurosonda, con sede in Roma e stabilimento in Roma, per il periodo dal 10 giugno 1993 al 9 dicembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1993 è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Acryline, con sede in Marzabotto (Bologna) e stabilimento in Marzabotto (Bologna) e Ozzano (Bologna), per il periodo dal 1° ottobre 1992 al 31 marzo 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1993 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Siri, con sede in Savignone (Genova) e stabilimento in Savignone (Genova), per il periodo dal 7 maggio 1993 al 6 novembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1993 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ferrero impianti e macchine, con sede in Vado Ligure (Savona) e stabilimento in Vado Ligure (Savona), per il periodo dal 9 giugno 1993 all'8 dicembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1993 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. M.R.T., con sede in Genova e stabilimento in Genova, per il periodo dal 12 marzo 1993 all'11 settembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1993 è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Apsia Med, con sede in S. Gregorio (Reggio Calabria) e stabilimento in S. Gregorio (Reggio Calabria), per il periodo dal 19 marzo 1993 al 18 settembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1993:

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Metalmeccanica lucana, con sede in Napoli e unità di Tito Scalo (Potenza), per il periodo dal 21 dicembre 1991 al 20 giugno 1992.

Istanza aziendale presentata il 24 gennaio 1992 con decorrenza 21 dicembre 1991.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 16 marzo 1992.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 12255/1 del 27 luglio 1992;

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 27 luglio 1992 con effetto dal 21 dicembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Metalmeccanica Lucana, con sede in Napoli e unità di Tito Scalo (Potenza), per il periodo dal 21 giugno 1992 al 20 dicembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 23 luglio 1992 con decorrenza 21 giugno 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 27 agosto 1992.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 12393/1 del 21 ottobre 1992;

3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 settembre 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a.Metalmeccanica lucana, con sede in Napoli e unità di Tito Scalo (Potenza), per il periodo dal 21 dicembre 1992 al 21 giugno 1993.

Istanza aziendale presentata il 22 gennaio 1993 con decorrenza 21 dicembre 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 22 febbraio 1993.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 13447/1 del 6 ottobre 1993;

4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 settembre 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 6 ottobre 1993 con effetto dal 21 dicembre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Metalmeccanica lucana, con sede in Napoli e unità di Tito Scalo (Potenza), per il periodo dal 21 giugno 1993 al 20 dicembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 20 luglio 1993 con decorrenza 21 giugno 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 3 settembre 1993;

5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Farmoplant, dal 31 dicembre 1991 *Cersam S.r.l.*, con sede in Milano e unità di Massa Carrara, per il periodo dal 1° dicembre 1991 al 31 maggio 1992.

Istanza aziendale presentata il 15 gennaio 1992 con decorrenza 1° dicembre 1991.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 26 febbraio 1992.

Nota integrativa acquisita in data 17 novembre 1992.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 13154/1 del 1° luglio 1993;

6) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale con effetto dal 1° dicembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Farmoplant, dal 31 dicembre 1991 *Cersam S.r.l.*, con sede in Milano e unità di Massa Carrara, per il periodo dal 1° giugno 1992 al 30 novembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 15 aprile 1992 con decorrenza 1° giugno 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 8 luglio 1992.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 13154/1 del 1° luglio 1993;

7) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 giugno 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 1° luglio 1993 con effetto dall'11 maggio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Merloni termosanitari, con sede in Fabriano (Ancona) e unità di Rovereto (Trento), per il periodo dall'11 maggio 1993 al 30 giugno 1993.

Istanza aziendale presentata il 25 giugno 1993 con decorrenza 11 maggio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 29 luglio 1993;

8) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 settembre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 6 ottobre 1993 con effetto dal 14 gennaio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Ferroleghe, con sede in Milano e unità di Carrara Avenza (Massa Carrara), per il periodo dal 14 luglio 1993 al 13 gennaio 1994.

Istanza aziendale presentata il 9 agosto 1993 con decorrenza 14 luglio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 17 settembre 1993.

L'Istituto nazionele della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

9) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 luglio 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 20 settembre 1993 con effetto dal 20 dicembre 1992 in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Cartiera di Marzabotto, con sede in S. Mauro Torinese (Torino) e unità di Marzabotto (Bologna), per il periodo dal 20 giugno 1993 al 19 dicembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 21 luglio 1993 con decorrenza 20 giugno 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 8 settembre 1993;

10) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 settembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Scac Società cementi armati centrifugati, con sede in Milano e unità di Castrovillari (Cosenza), per il periodo dal 1° gennaio 1993 al 30 giugno 1993.

Istanza aziendale presentata il 25 febbraio 1993 con decorrenza 1° gennaio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 14 marzo 1993.

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1993 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Salumificio Lucano, con sede in Tricarico (Matera) e stabilimento in Tricarico, c.da S. Andrea (Matera), per il periodo dal 16 giugno 1993 al 15 dicembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1993 è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.Z. Ingranaggi, con sede in Casalecchio di Reno (Bologna) e stabilimento in Casalecchio di Reno (Bologna), per il periodo dall'8 luglio 1993 al 7 gennaio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1993 è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Savam, con sede in Altare (Savona) e stabilimento in Altare (Savona), per il periodo dal 23 giugno 1993 al 22 dicembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1993 è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Sige Ferroviaria, con sede in Napoli e stabilimento in Casagiove (Caserta), per il periodo dal 13 luglio 1993 al 12 gennaio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1993 è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Calzaturificio Gerry, con sede in Arzano (Napoli) e stabilimento in Arzano (Napoli), per il periodo dal 16 giugno 1993 al 15 dicembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. John Kay tessitura biellese, con sede in Milano e unità in Cossato (Vercelli), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 31 maggio 1993 al 30 maggio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1993 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Filati Universal, con sede in Verrone (Vercelli) e stabilimento in Verrone (Vercelli), per il periodo dal 1° gennaio 1993 al 25 giugno 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

93A6257

Ammissione dei lavoratori e dei dipendenti delle compagnie e gruppi portuali, comprese le compagnie carenanti e ramo industriale di Genova, al trattamento straordinario di integrazione salariale.

Con decreto ministeriale 8 ottobre 1993, è disposta la proroga della corresponsione di una indennità pari all'importo del trattamento massimo straordinario di integrazione salariale, previsto dalle vigenti disposizioni, in favore dei lavoratori e dei dipendenti delle compagnie e gruppi portuali, comprese le compagnie carenanti e ramo industriale di Genova, così elencati nelle allegate tabelle, che fanno parte integrante del presente provvedimento, per il periodo dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 1993, e per la durata dell'intera sospensione, così come disciplinata dall'art. 8 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1987, n. 26, dall'art. 1 del decreto-legge 9 gennaio 1989, n. 4, dall'art. 3, comma 4, del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1990, n. 58, dall'art. 31 del decreto-legge 1° marzo 1992, n. 195, convertito nella legge 9 novembre 1992, n. 428, dall'art. 4 del decreto-legge 18 febbraio 1993, n. 36, reiterato da ultimo dal decreto-legge 12 agosto 1993, n. 314.

Il presente decreto sostituisce ed annulla quello del 28 aprile 1993, n. 12928.

TABELLA A

Compagnie portuali	Lavoratori portuali iscritti nei registri	Dotazioni organiche lavoratori portuali anno 1993	Eccedenze
Ancona	93	75	18
Anzio	10	4	6
Arbatax	30	7	23
Augusta - Siracusa	67	24	43
Baia	22	6	16
Bari	32	19	13
Brindisi	74	43	31
Cagliari	57	53	4
Castellammare di Stabia	27	20	7
Catania	86	49	37
Chioggia	167	103	64
Civitavecchia	257	125	132
Crotone	35	23	12
Gaeta	40	23	17
Gallipoli	12	0	12
Gela	37	10	27
Genova ramo industriale			—
Genova carenanti	12	6	6
Genova M.V. - Carboni	1164	704	460
Imperia	31	11	20
La Spezia	110	79	31
Livorno	828	395	433
Manfredonia	106	68	38
Marina di Carrara	185	133	52
Marsala - Mazara del Vallo	16	5	11
Messina	7	4	3
Milazzo - Lipari	25	19	6
Molfetta - Barletta - Trani	40	32	8
Monfalcone	166	108	58
Monopoli	7	0	7
Napoli	250	153	97
Olbia	107	81	26
Palermo - Termini Imerese	212	117	95
Pescara	11	11	0
Piombino - Portoferraio	84	66	18
Porto Empedocle - Licata	52	10	42
Porto Nogaro	39	23	16
Portoscuso	19	19	0
Porto Torres	20	15	5
Pozzuoli	16	8	8
Ravenna	613	420	193
Reggio Calabria	16	10	6
Riposto	9	0	9
Salerno	327	139	188
Sant'Antioco	30	20	10
Savona	221	197	24
Taranto	144	79	65
Torre Annunziata	1	0	1
Trapani	14	14	0
Trieste	530	272	258
Venezia	341	241	100
Viareggio	21	10	11
Vibo Valentia Marina	6	0	6
Lampedusa	7	0	7
Totali . . .	6833	4053	2780

TABELLA *B*

Compagnie portuali	Dotazione organica dipendenti			Nuova dotazione organica Anno 1993			
	Impiegati	Operai	Totale	Impiegati	Operai	Totale	Eccedenze
Ancona	3	2	5	2	0	2	3
Anzio	0	0	0	0	0	0	0
Arbatax	1	0	1	1	0	1	0
Augusta - Siracusa	1	0	1	1	0	1	0
Baia	1	0	1	0	0	0	1
Bari	1	0	1	1	0	1	0
Brindisi	1	0	1	0	0	0	1
Cagliari	4	1	5	2	0	2	3
Castellammare di Stabia	3	0	3	1	0	1	2
Catania	2	1	3	2	0	2	1
Chioggia	8	3	11	4	0	4	7
Civitavecchia	9	2	11	6	0	6	5
Crotone	1	0	1	1	0	1	0
Gaeta	2	0	2	1	0	1	1
Gallipoli	0	0	0	0	0	0	0
Gela	1	0	1	0	0	0	1
Genova ramo industriale	—	—	—	—	—	—	—
Genova carenanti	—	—	—	—	—	—	
Genova M.V. - Carboni	45	0	45	29	0	29	16
Imperia	1	0	1	0	0	0	1
La Spezia	3	0	3	2	0	2	1
Livorno	39	4	43	20	0	20	23
Manfredonia	4	2	6	2	0	2	4
Marina di Carrara	9	7	16	5	0	5	11
Marsala - Mazara del Vallo	0	0	0	0	0	0	0
Messina	1	0	1	0	0	0	1
Milazzo - Lipari	2	0	2	1	0	1	1
Molfetta - Barletta - Trani	3	0	3	1	0	1	2
Monfalcone	4	2	6	4	0	4	2
Monopoli	0	0	0	0	0	0	0
Napoli	13	0	13	6	0	6	7
Olbia	6	0	6	3	0	3	3
Palermo - Termini Imerese	5	3	8	4	0	4	4
Pescara	2	0	2	1	0	1	1
Piombino - Portoferraio	1	0	1	1	0	1	0
Porto Empedocle - Licata	4	0	4	2	0	2	2
Porto Nogaro	2	1	3	1	0	1	2
Portoscuso	3	0	3	1	0	1	2
Porto Torres	2	0	2	1	0	1	1
Pozzuoli	0	0	0	0	0	0	0
Ravenna	18	31	49	15	0	15	34
Reggio Calabria	1	0	1	1	0	1	0
Riposto	0	0	0	0	0	0	0
Salerno	3	3	6	3	0	3	3
Sant'Antioco	2	0	2	1	0	1	1
Savona	11	5	16	6	0	6	10
Taranto	5	1	6	4	0	4	2
Torre Annunziata	2	0	2	0	0	0	2
Trapani	1	0	1	0	0	0	1
Trieste	20	2	22	13	0	13	9
Venezia	27	39	66	9	0	9	57
Viareggio	1	0	1	1	0	1	0
Vibo Valentia Marina	0	0	0	0	0	0	0
Lampedusa	1	0	1	0	0	0	1
Totali . . .	279	109	388	159	0	159	229

TABELLA C

Compagnie portuali	Dotazione organica lavoratori portuali	Eccedenze	Dotazione organica dipendenti	Eccedenze	Totale eccedenze	Cassa integrazione (1)	Cassa integrazione aggiuntiva (2)
Ancona	75	18	2	3	21	3	—
Anzio	4	6	0	0	6	6	—
Arbatax	7	23	1	0	23	18	2
Augusta - Siracusa	24	43	1	0	43	22	6
Baia	6	16	0	1	17	12	2
Bari	19	13	1	0	13	0	3
Brindisi	43	31	0	1	32	8	8
Cagliari	53	4	2	3	7	0	—
Castellammare di Stabia	20	7	1	2	9	0	5
Catania	49	37	2	1	38	8	8
Chioggia	103	64	4	7	71	25	20
Civitavecchia	125	132	6	5	137	72	15
Crotone	23	12	1	0	12	5	4
Gaeta	23	17	1	1	18	2	2
Gallipoli	0	12	0	0	12	10	
Gela	10	27	0	1	28	24	4
Genova ramo industriale	—	—	—	—	—	21	—
Genova carenanti	6	6	—	—	6	6 (*)	—
Genova M. V. - Carboni	704	460	29	16	476	204	102
Imperia	11	20	0	1	21	10	8
La Spezia	79	31	2	1	32	3	2
Livorno	395	433	20	23	456	140	47
Manfredonia	68	38	2	4	42	10	10
Marina di Carrara	133	52	5	11	63	4	—
Marsala - Mazara del Vallo	5	11	0	0	11	3	2
Messina	4	3	0	1	4	3	1
Milazzo - Lipari	19	6	1	1	7	5	—
Molfetta - Barletta - Trani	32	8	1	2	10	0	8
Monfalcone	108	58	4	2	60	4	—
Monopoli	0	7	0	0	7	2	2
Napoli	153	97	6	7	104	72	12
Olbia	81	26	3	3	29	4	—
Palermo - Termini Imerese	117	95	4	4	99	62	—
Pescara	11	0	1	1	1	0	—
Piombino - Portoferraio	66	18	1	0	18	12	—
Porto Empedocle - Licata	10	42	2	2	44	32	10
Porto Nogaro	23	16	1	2	18	4	—
Portoscuso	19	0	1	2	2	0	1
Porto Torres	15	5	1	1	6	0	—
Pozzuoli	8	8	0	0	8	5	3
Ravenna	420	193	15	34	227	86	38
Reggio Calabria	10	6	1	0	6	1	—
Riposto	0	9	0	0	9	4	2
Salerno	139	188	3	3	191	90	21
Sant'Antioco	20	10	1	1	11	5	3
Savona	197	24	6	10	34	2	2
Taranto	79	65	4	2	67	44	2
Torre Annunziata	0	1	0	2	3	1	2
Trapani	14	0	0	1	1	0	—
Trieste	272	258	13	9	267	80	30
Venezia	241	100	9	57	157	38	6
Viareggio	10	11	1	0	11	2	1
Vibo Valentia Marina	0	6	0	0	6	3	1
Lampedusa	0	7	0	1	8	5	—
Totale . . .	4053	2780	159	229	3009	1182	395

(1) Cassa integrazione di cui al decreto ministeriale del 27 marzo 1993.

(2) (*) Cassa integrazione ai sensi della legge 19 luglio 1993, n. 236, e con l'aggiunta di otto unità a seguito della modifica apportata al decreto ministeriale 27 marzo 1993 per quanto concerne la compagnia carenanti di Genova, le cui unità di CIG passano da quattordici a sei.

93A6240

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti relativi a concessioni minerarie

Con decreto distrettuale 27 settembre 1993 la concessione mineraria di feldspati e terre con grado di refrattarietà superiore a 1630 °C denominata «Ripa o Mucchi», nel comune di Priverno, provincia di Latina, è intestata per fusione tra la S.p.a. Sa.Si.Fo. e la S.p.a. Sibelco Italia, alla Sibelco-Sasifo S.p.a., con sede in Abbazia di Fossanova (Latina), località Ripa o Mucchi.

Con decreto distrettuale 7 settembre 1993 la concessione mineraria di caolino denominata «Casarotti» in territorio del comune di Torrebelvicino, provincia di Vicenza, della quale è titolare la società Caolino Panciera S.p.a., con sede in Schio (Vicenza), via Btg Val Leogra n. 87, viene ridotta di superficie a decorrere dalla data del decreto. La nuova area della concessione misura ettari 67.

93A6256

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Reiezioni di richieste di intervento della Cassa integrazione straordinaria guadagni presentate da alcune società

Il CIPI nella seduta del 21 settembre 1993, ha deliberato quanto segue:

1) non è accertata ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *a)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675, la condizione di riorganizzazione aziendale della società Nuova Alucasa S.p.a., con sede e stabilimento di Casavatore (Napoli), a decorrere dal 1° dicembre 1988;

2) non è approvato, ai sensi dell'art. 1 della legge 23 luglio 1991, n. 223, il piano biennale di riorganizzazione presentato dalla società Berco S.p.a., con sede in Copparo (Ferrara) ed unità di Castelfranco Veneto (Treviso), a decorrere dall'8 febbraio 1992;

3) non è approvato, ai sensi dell'art. 1 della legge 23 luglio 1991, n. 223, il piano di risanamento presentato dall'impresa Lodovichi Domenico S.p.a., con sede in Roma ed unità di Chiusi (Siena), a decorrere dal 26 ottobre 1992.

93A6258

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto-legge 29 ottobre 1993, n. 430, recante: «Misure urgenti per il controllo della spesa nel settore degli investimenti nei Paesi in via di sviluppo». (Decreto-legge pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 256 del 30 ottobre 1993).

Nell'art. 5, comma 1, del decreto-legge specificato in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* sopra indicata, dove è scritto: «1. Il comando e il collocamento fuori ruolo del personale degli enti pubblici, ...», leggasi: «1. Il comando e il collocamento fuori ruolo del personale *delle amministrazioni dello Stato e del personale* degli enti pubblici, ...».

93A6325

Comunicato relativo al decreto-legge 8 novembre 1993, n. 438, recante: «Disposizioni urgenti in materia sanitaria» (Decreto-legge pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 262 dell'8 novembre 1993)

Nel decreto-legge citato in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* sopra indicata, sono apportate le seguenti rettifiche:

all'art. 6, comma 1, in luogo di: «... i prodotti destinati ad una alimentazione particolare *ed i prodotti di erboristeria di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111*, sono sottoposti alla disciplina prevista...», leggasi: «... i prodotti destinati ad una alimentazione particolare *di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, ed i prodotti di erboristeria* sono sottoposti alla disciplina prevista...»;

all'art. 6, comma 5, in fine, dove è scritto: «... introdotti con il presente *decreto*.», leggasi: «... introdotti con il presente *articolo*.»;

all'art. 7, comma 1, in fine, in luogo delle parole: «... per gli esercizi *1991 e 1992*.», leggasi: «... per gli esercizi *1992 e 1993*.».

93A6326

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

CHIETI
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A Herio 21
PESCARA
Libreria COSTANTINI
Corso V Emanuele 146
Libreria dell UNIVERSITA
di Lidia Cornacchia
Via Galilei angolo via Gramsci

BASILICATA

MATERA
Cartolibreria
Eredi-ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
POTENZA
Ed Libr PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

CATANZARO
Libreria G MAURO
Corso Mazzini 89
COSENZA
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
PALMI (Reggio Calabria)
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31
REGGIO CALABRIA
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E
Via Buozzi 23
SOVERATO (Catanzaro)
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

ANGRI (Salerno)
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
AVELLINO
Libreria CESA
Via G Nappi, 47
BENEVENTO
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71
CASERTA
Libreria CROCE
Piazza Dante
CAVA DEI TIRRENI (Salerno)
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
FORIO D'ISCHIA (Napoli)
Libreria MATTERA
NOCERA INFERIORE (Salerno)
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang via S Matteo 51
SALERNO
Libreria ATHENA S a s
Piazza S Francesco 66

EMILIA-ROMAGNA

ARGENTA (Ferrara)
C S P - Centro Servizi Polivalente S r l
Via Matteotti, 36/B
FORLÌ
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica 54
Libreria MODERNA
Corso A Diaz, 2/F
MODENA
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
PARMA
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
PIACENZA
Tip DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
REGGIO EMILIA
Cartolibreria MODERNA - S c a r l
Via Farini, 1/M
RIMINI (Forlì)
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

GORIZIA
Libreria ANTONINI
Via Mazzini 16
PORDENONE
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
TRIESTE
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia 9/F
Libreria TERGESTE S a s
Piazza della Borsa, 15
UDINE
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio 13
Libreria TARANTOLA
Via V Veneto 20

LAZIO

APRILIA (Latina)
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
FROSINONE
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima 15
LATINA
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto 28/30
LAVINIO (Roma)
Edicola di CIANFANELLI A & C
Piazza del Consorzio 7
RIETI
Libreria CENTRALE
Piazza V Emanuele 8
ROMA
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro 124
L E G - Libreria Economico Giuridica
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio
SORA (Frosinone)
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E Zincone 28
TIVOLI (Roma)
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10
TUSCANIA (Viterbo)
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste
VITERBO
Libreria 'AR di Massi Rossana e C
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

IMPERIA
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
LA SPEZIA
Libreria CENTRALE
Via Colli 5
SAVONA
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte 36/R

LOMBARDIA

ARESE (Milano)
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera 23
BERGAMO
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII 74
BRESCIA
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
COMO
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
CREMONA
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
MANTOVA
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M Di Pellegrini e D Ebbi S n c
Corso Umberto I, 32
PAVIA
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
SONDRIO
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
VARESE
Libreria PIROLA
Via Albuzzi 8
Libreria PONTIGGIA e C
Corso Moro 3

MARCHE

ANCONA
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour 4/5
ASCOLI PICENO
Libreria MASSIMI
Corso V Emanuele 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
MACERATA
Libreria SANTUCCI ROSINA
Piazza Annessione 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica 11
PESARO
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli 80/82

MOLISE

CAMPOBASSO
Libreria DI E M
Via Capriglione 42 14
ISERNIA
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi 115

PIEMONTE

ALESSANDRIA
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri 31
ALBA (Cuneo)
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele 19
ASTI
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri 364
BIELLA (Vercelli)
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia 6
CUNEO
Casa Editrice ICAP
Piazza D Galimberti 10
TORINO
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà 20

PUGLIA

ALTAMURA (Bari)
JOLLY CART di Lorusso A & C
Corso V Emanuele, 65
BARI
Libreria FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
BRINDISI
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria 4
CORATO (Bari)
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G Matteotti 9
FOGGIA
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
LECCE
Libreria MILELLA
di Lecce Spazio Vivo
Via M Di Pietro 28
MANFREDONIA (Foggia)
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi 126
TARANTO
Libreria FUMAROLA
Corso Italia 229

SARDEGNA

ALGHERO (Sassari)
Libreria LOBRANO
Via Sassari 65
CAGLIARI
Libreria DESSÌ
Corso V Emanuele 30/32
NUORO
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47
ORISTANO
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
SASSARI
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello 10

SICILIA

CALTANISSETTA
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I 36
CATANIA
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V Emanuele 62
Libreria GARGIULO
Via F Riso 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea 393/395
ENNA
Libreria BUSCEMI G B
Piazza V Emanuele
FAVARA (Agrigento)
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma 60
MESSINA
Libreria PIROLA
Corso Cavour 47
PALERMO
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco 3
Libreria FLACCOVIO S F
Piazza V E Orlando 15/16
RAGUSA
Libreria E GIGLIO
Via IV Novembre, 39
SIRACUSA
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza 22
TRAPANI
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese 8

TOSCANA

AREZZO
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour 42
FIRENZE
Libreria MARZOCCO
Via de Martelli 22 R
GROSSETO
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci 9
LIVORNO
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C S n c
Corso Amedeo 23/27
LUCCA
Editrice BARONI
di De Mori Rosa s a s
Via S Paolino 45/47
Libreria Prof le SESTANTE
Via Montanara, 9
MASSA
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8
PISA
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
PISTOIA
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
SIENA
Libreria TICCI
Via delle Terme 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

BOLZANO
Libreria EUROPA
Corso Italia 6
TRENTO
Libreria DISERTORI
Via Diaz 11

UMBRIA

FOLIGNO (Perugia)
Libreria LUNA di Verri e Bibi s n c
Via Gramsci, 41
PERUGIA
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
TERNI
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito 29

VENETO

PADOVA
Libreria DRAGHI RANDI
Via Cavour, 17
ROVIGO
Libreria PAVANELLO
Piazza V Emanuele 2
TREVISO
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore 31
VENEZIA
Libreria GOLDONI
San Marco 4742/43
Calle dei Fabri
VERONA
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa 5
VICENZA
Libreria GALLA
Corso A Palladio 41 43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **— presso le Concessionarie speciali di:**
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1993

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1993 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1993

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . L. 345.000
- semestrale . . . . L. 188.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . L. 63.000
- semestrale . . . . L. 44.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . L. 193.000
- semestrale . . . . L. 105.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . L. 63.000
- semestrale . . . . L. 44.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . L. 193.000
- semestrale . . . . L. 105.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale . . . . L. 664.000
- semestrale . . . . L. 366.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000,** *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1993.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III,* ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili,* ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	120.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	78.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1993
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	1.500
per ogni 96 pagine successive	L.	1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	325.000
Abbonamento semestrale	L.	198.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189